Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 24 marzo 1924** **Numero 71**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: ALESSANDRIA · *A. Boffi* — ANCONA · *G. Fogola.* — AQUILA *F. Agnelli.* — AREZZO · *A. Pellegrini.* — ASCOLI PICENO *S. Pierucci.* — AVELLINO · *C. Leprini.* — BARI · *Fratelli Favia.* — BELLUNO · *S. Benetta.* — BENEVENTO · *E. Podio.* — BERGAMO *Anonima libraria italiana.* — BOLOGNA · *L. Cappelli.* — BOLZANO · *L. Trevisini.* — BRESCIA *E. Castoldi.* — CAGLIARI *G. Carta.* — CALTANISSETTA *P. Milia Russo.* — CAMPOBASSO *R. Golitti.* — CASERTA *F. Abussi.* — CATANIA *G. Giannotta.* — CATANZARO · *G. Mazzocco.* — CHIETI *E. Piccirilli.* — COMO *C. Nani e C.* — COSENZA (*) — CREMONA · (*) — CUNEO · *G. Salomone.* — FERRARA · *Taddei Soati.* — FIRENZE *M. Mozzon.* — FOGGIA · *G. Pilone.* — FORLÌ · *G. Archetti.* — GENOVA · *Anonima libraria italiana.* — GIRGENTI (*) — GROSSETO *F. Signorelli.* — LECCE · *Fratelli Lazzaretti.* — LIVORNO *S. Belforte e C.* — LUCCA · *Belforte e C.* · MACERATA · (*) — MANTOVA · *G. Mondovì.* — MASSA-CARRARA · *A. Zannoni* — MESSINA · *G. Principato.* — MILANO · *Anonima libraria italiana.* — MODENA *G. T. Vincenzi e nipote.* — NAPOLI *Anonima libraria italiana.* — NOVARA *R. Guaglio.* — PADOVA · *A. Draghi.* — PALERMO · *O. Fiorenza.* — PARMA *D. Vannini.* — PAVIA *Successori Bruni Marelli.* — PERUGIA · (*) — PESARO *G. Federici.* — PIACENZA *V. Porta.* — PISA *Librerie italiane riunite.* — POLA · *E. Schmidt.* — PORTO MAURIZIO · *S. Benedusi.* — POTENZA (*) — RAVENNA *E. Lavagna e F°.* — REGGIO CALABRIA · *R. D'Angelo.* — REGGIO EMILIA · *L. Bonvicini.* — ROMA · *Anonima libraria italiana.* · *Stamperia Reale.* — ROVIGO *G. Marin.* — SALERNO *N. Saracino.* — SASSARI · *G. Ledda.* — SIENA · *Libreria San Bernardino.* — SIRACUSA · *G. Greco.* — SONDRIO *Zarucchi.* — SPEZIA *A. Zacutti.* — TARANTO *Fratelli Filippi.* — TERAMO *L. d'Ignazio.* — TORINO · *F. Casanova e C.* — TRAPANI · *G. Banci.* — TRENTO · *M. Disertori.* — TREVISO *Longo e Zoppelli.* — TRIESTE · *L. Cappelli.* — UDINE *Carducci.* — VENEZIA · *S. Serafin.* — VERONA · *R. Cabianca.* — VICENZA *G. Galla.* — ZARA *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3256.
Testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi . . . . Pag. 1289

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1924, n. 357.
Provvedimenti a favore della industria vinicola. Pag. 1304

REGIO DECRETO-LEGGE 29 febbraio 1924, n. 358.
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui, per la sistemazione igienica delle acque minerali e l'ampliamento dello stabilimento « Terme Stabiane », in Castellammare di Stabia . . . . Pag. 1305

REGIO DECRETO-LEGGE 6 marzo 1924, n. 359.
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle colonie tre mutui di L. 10,000,000 ciascuno per opere pubbliche destinate a valorizzare, anche nel campo agrario, la Cirenaica. . . . . Pag. 1305

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1924, n. 360.
Franchigia telegrafica durante il periodo elettorale. Pag. 1306

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1924, n. 361.
Approvazione dell'accordo con il Governo della Repubblica polacca per il prestito di lire italiane 400,000,000 che quel Governo intende di emettere in Italia. . . . . Pag. 1306

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1924, n. 362.
Autorizzazione al Governo italiano a garantire in via sussidiaria un prestito da emettersi dal Governo polacco. Pag. 1309

REGIO DECRETO 27 febbraio 1924, n. 337.
Dichiarazione di fuori corso dei francobolli da centesimi 5, 10, 20 e 25 emessi col R. decreto n. 255 del 6 giugno 1901, di quelli da centesimi 40 e 50 emessi col R. decreto n. 442 del 12 settembre 1901 e del francobollo da centesimi 20 sovrastampato « 15 » emesso col R. decreto n. 464 del 5 agosto 1905. Pag. 1310

REGIO DECRETO 27 febbraio 1924, n. 338.
Dichiarazione di fuori corso dei francobolli da 25 centesimi emessi in virtù dei Regi decreti 6 giugno 1901, n. 255, e 20 ottobre 1907, n. 758, muniti della sovrastampa « Bengasi I Piastra I ». . . . . Pag. 1310

REGIO DECRETO 27 febbraio 1924, n. 340.
Dichiarazione di fuori corso dei francobolli da centesimi 15 del tipo Michetti emessi in virtù dei Regi decreti 24 novembre 1905, n. 576; 28 febbraio 1909, n. 156, e 22 giugno 1911, n. 659. Pag. 1311

REGIO DECRETO 21 febbraio 1924, n. 355.
Erezione in Ente morale della Federazione nazionale fascista per le case popolari in Sardegna . . . . . . Pag. 1311

REGIO DECRETO 5 marzo 1924, n. 356.
Costituzione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Padova », in Padova . . . . Pag. 1311

DECRETO COMMISSARIALE 25 gennaio 1924.
Trattenimento alle armi dei militari specializzati aeronautici appartenenti alla classe 1902 . . . . Pag. 1311

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . Pag. 1312
Ministero delle finanze:
Dazi doganali . . . . Pag. 1312
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 27) . . . Pag. 1312

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Proroga del termine di scadenza del concorso pel conferimento di tre borse di perfezionamento negli studi interessanti la pesca . . Pag. 1312

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3256.

Testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con le leggi 14 aprile 1921, n. 491, e 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici a termini degli articoli 14 e 15 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con il Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 143. — GRANATA.

Testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

TITOLO I.

DELLE BONIFICAZIONI IN GENERALE OPERE DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA

CAPO I.

Delle bonificazioni in generale.

Art. 1.

Al Governo sono affidate la suprema tutela e l'ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.

Art. 2.

Le opere di bonificazione sono di due categorie.
Sono di 1ª categoria quelle che presentano vantaggi igienici od economici di prevalente interesse sociale.
Sono di 2ª categoria tutte le altre.

Art. 3.

Nessuna nuova opera di bonificazione può essere dichiarata di 1ª categoria se non per legge.
Possono tuttavia essere classificate in 1ª categoria per decreto Reale le opere che, presentando i caratteri di cui al precedente articolo, sono necessarie al risanamento igienico di zone limitrofe a centri abitati.

Art. 4.

Chiunque intenda fare gli studi di una bonificazione, tanto di prima che di seconda categoria, deve presentare la domanda al Prefetto della provincia, indicando il territorio, rispetto al quale intende fare gli studi, ed il tempo entro il quale si propone di cominciarli e di compierli.
Il permesso può essere accordato contemporaneamente a più persone.
Sono applicabili a questi studi le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Le opere di bonificazione tanto di 1ª che di 2ª categoria coll'approvazione del progetto di esecuzione acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.
La dichiarazione di pubblica utilità è implicita per le opere l'esecuzione delle quali è autorizzata da legge.

Art. 6.

L'approvazione del progetto esecutivo dei lavori, il quale dovrà soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato.
Il Genio civile, previo avviso agli interessati, determina per i fondi i cui proprietari non accettarono l'indennità offerta o non conclusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, la somma da depositare a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si procede dal Prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salva la competenza dei Tribunali delle Acque.

Art. 7.

Il godimento delle proprietà situate entro il perimetro di una bonificazione rimane ai possessori dei fondi, salvo le occupazioni temporanee o permanenti richieste per l'esecuzione della bonifica o consentite al concessionario delle opere di 1ª categoria a termini dell'art. 38 del presente testo unico.
Le terre da bonificare per colmata sono occupate temporaneamente per la durata dei relativi lavori. I proprietari possono però, rinunziando ad ogni indennità, rimanere in possesso delle terre medesime e godere degli utili che queste potranno dare, purchè ciò non osti al regolare progresso delle colmate.
L'esecutore delle opere potrà, in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

Art. 8.

L'indennità di espropriazione è stabilita coi criteri previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Nel determinarla non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili, nè si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto o riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell'art. 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 9.

I progetti delle opere di bonifica devono essere studiati col criterio di associare, sempre che sia possibile, la difesa valliva e la sistemazione montana con l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo o di forza motrice.
I progetti devono comprendere:
a) i lavori occorrenti per la costruzione delle strade necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati, come pure i lavori occorrenti per l'utilizzazione dei canali di bonifica a scopo di navigazione interna, là dove ne sia evidente il vantaggio economico;
b) i lavori di rimboschimento o di rinsodamento dei bacini montani e delle dune, purchè siano necessariamente coordinati alle opere di bonificamento;
c) i lavori di sistemazione degli alvei e di arginazione dei corsi d'acqua in pianura, in quanto siano strettamente necessari per ottenere un risanamento stabile delle contrade da bonificarsi;
d) le opere occorrenti ad assicurare il grado di umidità necessaria per le colture e il movimento delle acque nei canali.

Art. 10.

I progetti di bonifica devono inoltre prevedere le opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.
Però la spesa occorrente per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa della bonifica, agli effetti del contributo dello Stato e degli altri interessati.
L'esecuzione delle opere necessarie alla provvista dell'acqua potabile nel territorio bonificato è obbligatoria per i comuni nel cui territorio ricade il perimetro della bonifica.
All'uopo i comuni possono ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui all'interesse del 2 per cento. Lo Stato, con stanziamento in uno speciale capitolo del Ministero dei lavori pubblici, corrisponde alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico del comune e quello normale stabilito per i prestiti.
I comuni possono essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni che sono compresi nel perimetro della bonificazione un tributo speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duraturo

per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore a L. 1 per ettaro. Questa facoltà si intende estesa a qualsiasi mutuo con la Cassa depositi e prestiti che possa essere contratto dai comuni nei quali sia territorialmente compresa, in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

La facoltà e la misura di questo tributo speciale vengono stabilite nel decreto Ministeriale di concessione del concorso dello Stato pel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto tributo che viene obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, è fatta dal comune con le forme ed i privilegi nell'imposta fondiaria e figura in un capitolo a sè fra le entrate del comune.

Nel caso di concessione di opere di bonifica, possono i concessionari provvedere, in luogo dei comuni, ai lavori per la provvista d'acqua potabile, usufruendo dei mutui e dei contributi speciali di cui al presente articolo.

Art. 11.

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per la esecuzione delle opere di bonifica e per la loro manutenzione rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

Non spetta al privato alcun risarcimento per il mancato o minorato beneficio dipendente dalla bonifica.

Art. 12.

Le opere di bonifica sono eseguite a spesa o col concorso dei proprietari dei beni inclusi nel perimetro di bonificazione.

Lo Stato, le provincie ed i comuni contribuiscono nella spesa per i loro beni patrimoniali esistenti nel perimetro, come proprietari di tali beni e indipendentemente dal concorso a cui siano tenuti nell'interesse generale.

Il perimetro comprende tutti i terreni da bonificare e tutti gli altri immobili al cui scolo provvedono le opere di bonifica o che risentano utile dalle opere stesse.

Art. 13.

Il perimetro è approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici, previa pubblicazione della proposta a mezzo del competente ufficio del Genio civile e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A cura del Ministero dei lavori pubblici, il provvedimento di determinazione del perimetro è reso pubblico col mezzo della trascrizione.

Art. 14.

La ripartizione della spesa fra le singole proprietà interessate è fatta provvisoriamente in ragione di superficie, salvo il disposto dell'art. 64.

A bonifica, o a parte a sè stante di bonifica compiuta, il contributo a carico delle singole proprietà è stabilito in ragione dell'effettivo beneficio conseguito, provvedendosi al conguaglio dei contributi precedentemente pagati.

Art. 15.

Nei casi nei quali sia dalla legge previsto un concorso delle provincie e dei comuni nell'interesse generale, sono tenuti a contribuire quegli enti il cui territorio ricada in tutto o in parte nel perimetro.

La ripartizione delle quote tra più provincie o comuni è fatta in ragione della parte del rispettivo territorio, compresa nel perimetro della bonifica.

CAPO II.

Delle opere di bonifica di 1ª categoria.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 16.

Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per cinque decimi dallo Stato, per un decimo dalla provincia o provincie interessate, per un decimo dal comune o dai comuni interessati, e per tre decimi ai proprietari degli immobili compresi nel perimetro della bonifica.

Il contributo dei proprietari costituisce un onere reale sui fondi.

Quando la bonifica sia eseguita per concessione è in facoltà del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di accordare un'ulteriore quota di contributo governativo, la quale non potrà superare il 10 per cento della spesa e sarà stabilita d'accordo col Ministro delle finanze nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

In relazione al maggior concorso dello Stato è corrispondentemente diretto il contributo dei proprietari interessati.

Per l'attribuzione e la graduazione di tale maggiore contributo deve tenersi conto delle maggiori o minori difficoltà tecniche presentate da ciascuna bonifica, della capacità tributaria dei fondi da bonificare e di ogni altro elemento il quale dimostri il bisogno di maggior integrazione da parte dello Stato.

SEZIONE. II. — *Della esecuzione diretta e per concessione.*

Art. 17.

Le opere di bonificazione di 1ª categoria sono eseguite dallo Stato o, per concessione, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi dei proprietari interessati od anche da società o da imprenditori singoli e sono mantenute a spese dei proprietari.

Art. 18.

I lavori non possono eseguirsi se non in base a progetti esecutivi, i quali sono approvati con decreto Ministeriale, osservate le norme prescritte per la compilazione ed approvazione dei progetti di opere dello Stato.

Art. 19.

Quando all'esecuzione della bonifica provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote dovute dagli enti e dai proprietari interessati è fatta con apposito progetto economico sulla base dei progetti tecnici esecutivi approvati.

All'approvazione del progetto economico si procede nei modi previsti con l'art. 13.

Ultimati i lavori, la ripartizione delle quote è definitivamente stabilita sulla base della spesa effettivamente occorsa.

Art. 20.

Il contributo a carico degli enti e dei proprietari interessati è versato in un numero di annualità non minore di 5 e non maggiore di 50, comprensive di capitale e d'interesse, da calcolarsi a tasso pari a quello stabilito, nell'anno della compilazione del progetto economico, dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, a sensi degli articoli 9 e 75 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Le annualità decorrono dal 1° luglio successivo alla data del decreto di approvazione del progetto economico della bonifica e sono esigibili con le forme e i privilegi dell'imposta fondiaria.

Per il pagamento del loro contributo le provincie e i comuni devono rilasciare tante delegazioni annuali sulle sovraimposte od altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

Art. 21.

Nelle bonifiche eseguite a cura dello Stato, allo scopo di preparare, durante il corso dei lavori, il bonificamento agrario, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'economia nazionale, ha facoltà di nominare uno speciale Commissario per promuovere il migliore coordinamento della bonifica idraulica con quella agraria, per predisporre la costituzione del consorzio obbligatorio di manutenzione, e per le proposte da farsi ai detti Ministri per l'applicazione degli articoli 110 e 111.

La spesa per il Commissario è anticipata dal Ministero dei lavori pubblici e fa parte della spesa di esecuzione della bonifica.

Art. 22.

Il fitto delle erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, il taglio delle piantagioni, il reddito della pesca, gli estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonifiche in corso, le multe ed ogni altro provento eventuale sono riscossi a favore dello Stato o dei concessionari finchè non è compiuta ciascuna bonificazione e consegnata al consorzio di manutenzione.

Dal giorno della consegna i suddetti cespiti sono devoluti al consorzio stesso.

Art. 23.

Ove le provincie, i comuni e i consorzi legalmente costituiti fra i proprietari interessati domandino di eseguire opere di bonificazione di 1ª categoria, è in facoltà del Ministero dei lavori pubblici

di farne la concessione, a condizione che il richiedente dimostri di avere adeguata capacità finanziaria, salvo a riscuotere le quote degli altri interessati nei modi previsti dal presente testo unico.

La esecuzione di opere di bonifica può essere concessa anche a società o imprenditori che ne presentino regolare domanda, sempre che non preesista un consorzio tra i proprietari interessati, ed esso non chieda la concessione delle opere nel termine di tre mesi dalla inserzione per estratto della domanda stessa nel Foglio degli annunzi legali della provincia a termini dell'art. 34.

Art. 24.

Possono formare oggetto di concessione tutte le opere necessarie al completo conseguimento della bonifica idraulica od anche singoli lotti di opere, purchè suscettibili di utile funzionamento ai fini della bonifica stessa.

Art. 25.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'economia nazionale, può pure concedere congiuntamente le opere di bonifica idraulica ed agraria, in base a un piano coordinato di esecuzione, in quei territori nei quali si trovi estesa la legge pel bonificamento agrario dell'Agro Romano, a termini dell'art 111 del presente testo unico.

Art. 26.

Alla concessione si provvede, premessa la pubblicazione degli atti, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quando la concessione è fatta per lotti, a sensi del precedente articolo 24, la pubblicazione è richiesta per il progetto di massima della bonifica e per quello esecutivo del primo lotto. Gli atti dei lotti successivi devono essere pubblicati, ai fini della concessione, soltanto se importino, a giudizio dell'Amministrazione concedente, variazioni sostanziali alle previsioni del progetto di massima.

Il decreto di concessione stabilisce il tempo nel quale dovranno essere iniziati e compiuti i lavori e determina i casi di decadenza dalla concessione. Con lo stesso decreto o con provvedimento successivo è approvato il progetto di riparto della spesa fra gli enti e proprietari interessati.

Art. 27.

I progetti di massima ed esecutivi dell'opera da concedersi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi. La quota dello Stato è proporzionata alla spesa prevista nei progetti esecutivi, con l'aggiunta di una percentuale dal 12 al 20 per cento per spese di studi e compilazione di progetti, di amministrazione e personale, per direzione e sorveglianza nonchè per lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore. Il contributo dello Stato così stabilito è invariabile qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera.

Art. 28.

Il contributo dello Stato è corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di 50, comprensive di una quota di capitale e d'interessi.

L'interesse è determinato, aumentando dell'uno per cento il tasso stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli articoli 9 e 75 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1923, n. 453.

Art. 29.

Le opere concesse sono ripartite in lotti suscettibili di parziale collaudo e le annualità di contributo sono determinate in relazione all'importo di ciascun lotto e decorrono dall'approvazione del relativo collaudo.

I concessionari possono tuttavia ottenere che si provveda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione e al pagamento in annualità di 9/10 del contributo sulla base dell'importo dello stato di avanzamento dei lavori, accertato vero dal Genio civile.

Pel calcolo della spesa si adottano i prezzi e i quantitativi invariabilmente fissati nel preventivo e la trattenuta di un decimo sui crediti liquidati resta vincolata a garanzia della tecnica regolarità delle opere sino al collaudo del lotto corrispondente.

Art. 30.

Nell'atto di concessione può essere stabilito di corrispondere il concorso governativo all'atto della liquidazione, anzichè in annualità di ammortamento.

Quando il pagamento sia stabilito in annualità, il Governo ha sempre facoltà di riscattarlo in tutto o in parte, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse, depurato degli interessi non maturati.

Eguale facoltà spetta agli altri contribuenti.

Art. 31.

I contributi delle provincie e dei comuni nella spesa delle opere concesse sono determinati e corrisposti nei modi prescritti per il contributo dello Stato.

Le stesse norme valgono per i contributi dei proprietari interessati quando la concessione sia fatta ad altri che al consorzio dei proprietari stessi.

L'esazione dei contributi dei proprietari è fatta dal concessionario con le forme e con i privilegi dell'imposta fondiaria.

Art. 32.

Lo Stato ha facoltà di anticipare i contributi delle provincie e dei comuni o di garantirne il pagamento in confronto agli istituti sovventori, salva rivalsa verso gli enti obbligati al concorso.

Nel caso che lo Stato non intenda avvalersi di questa facoltà, i consorzi possono far riscuotere i suddetti contributi dagli esattori comunali con le stesse norme stabilite per l'esazione dei contributi per le opere idrauliche di 2ª categoria.

Art. 33.

Ai concessionari di opere di bonifica di prima categoria si applicano le disposizioni degli articoli 65 e 66 del presente testo unico.

SEZIONE III. — *Disposizioni speciali per le concessioni a società o imprenditori singoli.*

Art. 34.

Le società e i singoli imprenditori i quali intendano chiedere la concessione di opere di bonifica ai termini dell'art. 23, devono presentarne domanda al competente ufficio del Genio civile.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

a) una corografia con la proposta del perimetro della bonifica e la indicazione grafica delle opere da eseguire;

b) un progetto sommario di massima della bonifica;

c) i documenti atti a dimostrare l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'ufficio del Genio civile, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 35.

Dopo un mese dalla inserzione di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sull'ammissibilità della domanda e fissa il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

All'esame dei progetti esecutivi ed alla istruttoria sulla concessione si provvede con le norme di cui al precedente articolo 26.

Art. 36.

Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altri aspiranti, purchè corredate dai documenti prescritti.

Sono concorrenti le domande che riflettono la bonifica di uno stesso comprensorio o di una parte di esso.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione rispettiva del territorio che i richiedenti si propongono di bonificare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento di quella idraulica, della migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno od altro concorrente agli scopi della bonifica o ad altri interessi pubblici, nonchè del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente, sia dall'attendibilità e completezza dei preliminari studi tecnici esibiti.

A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Art. 37.

A garanzia dell'adempimento delle condizioni di concessione delle opere il concessionario è tenuto a prestare cauzione.

Il Ministro per i lavori pubblici però, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, può svincolare una parte della prestata cauzione, in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.

Art. 38.

Nell'atto di concessione potrà essere stabilito che nei tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il concessionario deve presentare il piano delle trasformazioni culturali o delle utilizzazioni industriali che intende attuare in tutto il comprensorio soggetto a bonifica o in una parte di esso.

Approvato il piano dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'economia nazionale, il concessionario ha facoltà di espropriare i terreni previsti nel piano medesimo.

Il prezzo di espropriazione è determinato in base al reddito dominicale ordinario, capitalizzato ad un saggio corrispondente a quello medio del consolidato 5 % nell'anno di espropriazione.

In caso di mancato compimento delle previste opere di trasformazione, i proprietari espropriati hanno diritto di ottenere la retrocessione dei loro fondi.

Alla espropriazione dei fondi potrà provvedere il Ministero dei lavori pubblici, per conto del concessionario, nei modi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, fermi i criteri di determinazione dell'indennità stabiliti nel presente articolo.

Art. 39.

Nei territori ai quali siano state estese le leggi per il bonificamento dell'Agro Romano a termini dell'art. 111 del presente testo unico, i mutui di cui all'art. 28 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, possono essere concessi per tutte le spese occorrenti per i lavori idraulici, per gli espropri e per le trasformazioni culturali, salva la facoltà del Governo di non corrispondere, in tutto o in parte, il contributo stabilito a carico dello Stato per le opere di bonifica idraulica.

Art. 40.

Il concessionario a cui spetti di esigere tributi a carico di proprietari interessati ha facoltà di emettere delegazioni sui tributi medesimi, a garanzia di prestiti contratti per l'esecuzione delle opere.

L'Intendenza di finanza ha obbligo di provvedere, su richiesta del concessionario, alla riscossione dei contributi, ceduti in garanzia del mutuo, con le forme e i privilegi delle imposte dirette erariali alle quali detti contributi sono per ogni effetto, parificati.

Art 41.

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, senza limite di valore, al concessionario della bonifica gli immobili di sua pertinenza inclusi nel perimetro.

SEZIONE IV. — *Dei mezzi finanziari per l'esecuzione delle opere.*

Art. 42.

Le casse di risparmio e gli istituti che esercitano il credito fondiario, esclusi quelli di emissione, sono autorizzati a far prestiti alle provincie, ai comuni, alle società e imprenditori di cui al precedente art. 23 e ai consorzi di bonifica, nei limiti che saranno stabiliti mediante modificazioni ai rispettivi statuti e regolamenti.

A garanzia del rimborso dei prestiti fatti al riguardo tanto dalle casse di risparmio e dagli istituti che esercitano il credito fondiario, quanto da qualsiasi ente o privato, valgono a favore dei mutuanti tutte le disposizioni stabilite a favore dei mutuatari circa il diritto di esigere i tributi con le forme e i privilegi di riscossione dell'imposta fondiaria.

Art. 43.

Ai mutui che le casse di risparmio possono concedere ai concessionari di opere di bonifica per l'esecuzione delle opere stesse in dipendenza di progetti regolarmente approvati, sono estese le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 44.

E' data facoltà alla Cassa depositi e prestiti di concedere ai concessionari di opere di bonifica mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni 50 all'interesse normale stabilito secondo gli articoli 73 e 75 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 45.

I contributi dello Stato e degli altri interessati potranno essere ceduti a garanzia di mutui contratti per l'esecuzione delle opere stesse e la cessione potrà essere accettata anche prima dell'inizio dei lavori, purchè il mutuante s'impegni a non somministrare le somme mutuate se non in proporzione della quota di concorso nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente ufficio del Genio civile e calcolata in base al preventivo di concessione.

In caso di decadenza dalla concessione o di mancato compimento dell'opera concessa, i contributi ceduti resteranno vincolati per l'annualità corrispondente alle somme effettivamente somministrate dal mutuante, a norma del comma precedente.

Art. 46.

Quando non abbiano avuto luogo i mutui e le anticipazioni di cui agli articoli precedenti, i consorzi possono, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale, emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui o le anticipazioni hanno invece avuto luogo, l'autorizzazione non può essere concessa se non è dimostrato che colla emissione dei titoli si provvede all'estinzione dei mutui ed al rimborso delle anticipazioni.

Art. 47.

Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortizzazione. La durata dell'ammortizzazione non può eccedere il termine di 50 anni.

Art. 48.

Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto Reale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Le disposizioni del Codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito dei comuni o provincie sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonificazione.

Art. 49.

Ogni proprietario può estinguere il proprio debito per la emissione dei titoli a rate non minori del decimo, consegnando al consorzio per annullarli, e per eguale importo al valore nominale, titoli emessi dal consorzio.

Art. 50.

Il Governo può autorizzare, con le norme da stabilirsi mediante decreto Reale, le società per azioni concessionarie di opere pubbliche, ad emettere, agli effetti dell'art. 171 del Codice di commercio, obbligazioni garantite sui contributi che lo Stato, le provincie e i comuni sono tenuti a corrispondere per le opere stesse.

Art. 51.

La Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi e dalle società concessionarie di opere di bonifica.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste pel servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonchè delle delegazioni sui tributi dei proprietari, delle provincie e dei comuni nelle spese di bonifica.

Art. 52.

E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di autorizzare le Casse ordinarie di risparmio, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, gli istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, d'istituti di bonifiche idrauliche ed agrarie nella regione in cui gli istituti predetti operano, sia mediante conferimenti al capitale di costituzione, sia mediante sovvenzioni per l'esecuzione delle opere di bonifica predette.

CAPO III.

Delle opere di bonifica di seconda categoria.

Art. 53.

Le opere di bonifica di seconda categoria si eseguono dai proprietari isolatamente o riuniti in consorzio, nonchè dalle provincie, dai comuni o da imprenditori privati.

La manutenzione è a carico dei proprietari.

Art. 54.

Le spese per la esecuzione delle opere quando, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, interessino la pubblica igiene o provvedano ad un ragguardevole miglioramento agrario, vengono sostenute:

a) per un decimo dallo Stato;

b) per un decimo dalla provincia o provincie interessate;

c) per un decimo dal comune o comuni interessati;

d) per sette decimi dai proprietari interessati.

Il contributo dello Stato può essere aumentato fino a tre decimi, diminuendo proporzionalmente il tributo dei proprietari.

Le quote di concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati sono determinate in misura fissa ed invariabile nei modi previsti dagli articoli 27 e 31.

La quota spettante alle provincie ed ai comuni e quella a carico delle proprietà interessate sono ripartite a norma dei precedenti articoli 14 e 15.

Nell'accordare il contributo può il Ministero dei lavori pubblici stabilire che, compiuta la bonificazione, lo Stato, le provincie e i comuni avranno diritto di esigere la rifusione della loro quota di tributo o di parte di essa, ripartendola fra i proprietari secondo i criteri di cui all'art. 14, secondo comma.

Art. 55.

Chi, non essendo proprietario dei terreni da bonificare, intenda eseguire opere di seconda categoria, deve darne notizia al pubblico, con avviso da inserirsi nel Foglio annunzi legali della provincia.

Entro un mese dall'inserzione dell'avviso, ciascun proprietario può dichiarare di voler eseguire direttamente le opere che interessano il proprio fondo, nel termine che sarà prescritto dal Ministero dei lavori pubblici.

Quando la bonifica interessi più fondi e l'esecuzione delle opere non possa farsi isolatamente da ciascun proprietario, senza danno, il Ministero può esigere che i proprietari si riuniscano in consorzio.

Se il consorzio non si costituisca o i lavori non siano eseguiti dai proprietari singoli o consorziati nei termini prescritti, il richiedente può essere autorizzato ad eseguire la bonifica in luogo dei proprietari.

TITOLO II.

DEI CONSORZI DI BONIFICA.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 56.

I concorsi di bonifica di prima categoria provvedono:

a) all'esecuzione delle opere;

b) al riparto, riscossione e versamento all'Erario dei contributi a carico dei proprietari consorziati;

c) alla manutenzione delle opere.

I primi sono consorzi di esecuzione, i secondi di contribuenza, i terzi di manutenzione.

I consorzi per le bonifiche di seconda categoria provvedono all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere.

Art. 57.

A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono i proprietari dei beni immobili nel perimetro della bonifica di cui al precedente art. 12.

Art. 58.

I consorzi costituiti in conformità alle prescrizioni della presente legge hanno capacità di stare in giudizio, di possedere e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione entro i limiti consentiti dai rispettivi statuti.

I consorzi di bonifica di prima categoria sono pubbliche amministrazioni.

Sono di regola organi del consorzio: l'assemblea generale, il Consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa e la presidenza.

Art. 59.

I consorzi di bonifica potranno, tenendo distinte le rispettive gestioni, provvedere al bonificamento agrario dei terreni, nonchè assumere le funzioni di consorzi di irrigazione, derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, sotto la osservanza e coi benefici delle relative leggi speciali.

Per provvedere alle opere e funzioni di cui sopra saranno imposti particolari tributi alle proprietà interessate in ragione del beneficio ricevuto e della somma spesa per conseguirlo, quali tributi sono oneri reali gravanti sui fondi.

Art. 60.

Quando nel comprensorio di un consorzio di bonifica si trovi per intero incluso il territorio di preesistenti consorzi di scolo, di difesa di irrigazione e di derivazione di acqua sarà provveduto con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla soppressione dei consorzi esistenti trasferendone le funzioni al consorzio di bonifica, ovvero al raggruppamento di questo e degli altri enti, per unificarne l'amministrazione.

La soppressione o il raggruppamento sono facoltativi quando il territorio dei consorzi preesistenti rientri solo parzialmente in quello del consorzio di bonifica.

Art. 61.

Qualora si addivenga alla modificazione del perimetro della bonifica, il Ministero dei lavori pubblici, d'ufficio o su richiesta degli interessati, può provvedere per le corrispondenti variazioni del comprensorio dei consorzi.

Art. 62.

Salvo il disposto degli articoli 60 e 61, la cessazione di un consorzio e le modificazioni del suo territorio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la sua costituzione.

Art. 63.

Il tributo che l'amministrazione del consorzio esige annualmente dai proprietari deve comprendere le annualità occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle e delle altre operazioni finanziarie a cui è ricorso il consorzio, e le quote necessarie per l'andamento ordinario dell'amministrazione e l'adempimento dei fini istituzionali dell'ente.

Art. 64.

La quota di contributo nelle spese consorziali, posta a carico di ciascuna delle proprietà interessate, viene stabilita provvisoriamente in ragione di superficie, fin tanto che nello statuto non sia adottato pel riparto provvisorio altro indice del grado di interesse.

Art. 65.

Alla riscossione delle contribuzioni consorziali si provvede dall'amministrazione del consorzio e, nel caso contemplato dall'articolo 94 del presente testo unico, dal Prefetto, con le forme e con i privilegi in vigore per la riscossione dell'imposta fondiaria.

Gli agenti di riscossione dei consorzi sono a tale effetto investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.

Le contribuzioni consorziali costituiscono un onere reale gravante sui fondi dei contribuenti, compresi nel perimetro del consorzio.

Con le stesse forme e con gli stessi privilegi si provvede alla riscossione delle tasse ed al rimborso delle spese sopportate dal consorzio per le volture occorrenti alla regolare tenuta del catasto consorziale.

Art. 66.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi di bonificamento sono registrati con diritto fisso di una lira.

Sono soggetti parimenti al diritto fisso di una lira le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi.

Art. 67.

Sono applicabili ai consorzi, anche quando non siano concessionari di opere, le disposizioni degli articoli 42, 43, 44, 46, 47, 48 e 49 del presente testo unico e 204 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

CAPO II.

Dei consorzi per le bonifiche di prima categoria.

SEZIONE I. — *Consorzi di esecuzione.*

Art. 68.

Se il perimetro di una bonifica ricada in tutto o in parte nel territorio di un consorzio idraulico questo può assumere, con deliberazione dell'assemblea generale, presa a termini del proprio statuto, le funzioni di consorzio speciale per l'esecuzione della bonifica.

Se il perimetro ricada in tutto o in parte nel territorio di più consorzi idraulici, questi possono riunirsi in consorzio speciale di esecuzione della bonifica con delibera delle assemblee, a termini dei rispettivi statuti.

Alla costituzione del nuovo consorzio si provvede in tal caso con decreto Reale.

Salvo il disposto dell'art. 60, i consorzi che costituiscono il consorzio nuovo di bonifica non perdono la propria personalità e ciascuno è rappresentato nell'amministrazione del nuovo ente in proporzione dell'interesse che il rispettivo comprensorio ha nella bonifica.

Art. 69.

I proprietari dei fondi compresi nel perimetro della bonifica e non appartenenti ai consorzi speciali di cui nel precedente articolo hanno diritto di essere aggregati a tali consorzi: e, in caso di rifiuto dell'amministrazione consorziale, si provvede alla loro inclusione con decreto Reale.

Art. 70.

Quando manchino consorzi nelle condizioni indicate nel precedente art. 68, o, essendovi, non deliberino di assumere l'esecuzione della bonifica, il Prefetto della provincia o qualunque dei proprietari interessati può promuovere la costituzione del consorzio di esecuzione.

Art. 71.

Alla domanda di costituzione del consorzio devono allegarsi:

a) una relazione sommaria sulla bonifica con la indicazione delle opere da eseguire, della spesa presunta e dell'estensione del territorio bonificando;

b) una corografia con l'indicazione del perimetro della bonifica e dei bacini in cui può essere divisa e col tracciato delle opere da eseguire;

c) un elenco dei proprietari interessati con l'indicazione della superficie dei rispettivi immobili compresi nel perimetro.

Qualora l'iniziativa per la costituzione del consorzio sia presa dal Prefetto, i detti documenti saranno compilati dal competente ufficio del Genio civile.

In ogni caso gli uffici del Catasto forniranno, su richiesta del Prefetto, tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione dell'elenco di cui alla lettera c), contro il pagamento delle sole spese occorrenti.

Art. 72.

Il Prefetto, dopo la pubblicazione della domanda e degli atti di cui all'articolo precedente, convoca per un giorno festivo i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro, anche se appartenenti a preesistenti consorzi, perchè deliberino sulla costituzione del consorzio speciale e sulla nomina della deputazione provvisoria.

Se la proposta per la costituzione del consorzio speciale riporti la adesione della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti la maggior parte del territorio compreso nel perimetro della bonifica, il Ministero dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del consorzio.

A cura del Ministero dei lavori pubblici si provvede alla trascrizione del decreto costitutivo.

Art. 73.

L'adesione della maggioranza è presunta ed il consorzio potrà essere egualmente costituito quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che, in sede di pubblicazione della proposta, non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo ed alla possidenza dei reclamanti, non siano tali, a giudizio del Ministero, da far presumere gravi perturbamenti nella vita del nuovo consorzio;

b) che nell'adunanza degli interessati, convocati a sensi del precedente articolo, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti almeno un quarto del territorio compreso nel perimetro di bonifica.

Gli interessati possono farsi rappresentare alle adunanze a mezzo di delegati.

Art. 74.

L'assemblea generale elegge una deputazione provvisoria la quale compila uno schema di statuto con cui provvede:

a) alla designazione della sede del consorzio;

b) all'ordinamento dell'ufficio amministrativo e tecnico e al servizio di esattoria e cassa;

c) alla determinazione dei criteri pel riparto provvisorio dei contributi consorziali, in ragione del beneficio presunto;

d) all'attribuzione del voto plurimo proporzionato alla contribuenza, ma applicando un coefficiente di riduzione con l'aumentare della contribuenza stessa e stabilendo anche un minimo di contributo per ciascun voto, con diritto dei proprietari che pagano quote inferiori a riunirsi sino a raggiungere il minimo suddetto, perchè sia ad essi attribuito complessivamente un voto il quale verrà esercitato da uno di loro per delega degli altri;

e) alle condizioni dell'esercizio diretto o per delegazione del diritto di voto nell'assemblea generale;

f) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del consiglio dei delegati, della deputazione amministrativa e della presidenza;

g) alle norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale, del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa;

h) alle norme per i bilanci preventivi e per i conti consuntivi;

i) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.

Le suindicate disposizioni devono essere contenute anche negli statuti dei consorzi speciali di bonifica di cui all'art. 68.

Art. 75.

Lo statuto è deliberato dagli interessati convocati a norma dell'art. 72 e si intende accettato se riporta l'approvazione della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti almeno un quarto del comprensorio di bonifica.

Qualora nella prima convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta dal comma precedente, si provvede ad una seconda convocazione non prima di otto giorni e lo statuto s'intende accettato se riporta l'approvazione della maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di approvare lo statuto, apportandovi le modificazioni che reputa necessarie e decidendo delle eventuali opposizioni.

Sulle opposizioni e ricorsi relativi ai criteri di cui alla lettera c) del precedente articolo deve essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

SEZIONE II. — *Consorzi di contribuenza.*

Art. 76.

Quando il perimetro di una bonifica eseguita dallo Stato è compreso in un consorzio idraulico legalmente costituito, questo assume obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al riparto, all'esazione e al versamento all'Erario dello Stato dei tributi di bonifica.

I consorzi idraulici compresi in tutto o in parte nel perimetro della bonifica possono assumersi l'obbligo di versare al Tesoro le quote di tributo complessivamente attribuito alle proprietà consorziate, restando a loro carico il riparto e l'esazione dei tributi degli interessati.

Dopo l'approvazione del progetto economico i proprietari interessati hanno facoltà di costituirsi in consorzio di contribuenza, ma le pratiche per la costituzione del consorzio non sospendono la esecutorietà dei ruoli fino a che il nuovo consorzio non sia in grado di versare esso al Tesoro la quota di contributo.

Art. 77.

Ai consorzi di contribuenza si applicano le norme della precedente sezione.

SEZIONE III. — *Consorzi di manutenzione.*

Art. 78.

I consorzi di esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria o i consorzi idraulici legalmente costituiti, nel cui comprensorio ricada l'intero perimetro della bonifica, funzionano come consorzi di manutenzione.

L'assunzione della manutenzione è però facoltativa per i consorzi speciali di cui all'art. 68

Non verificandosi le condizioni di cui ai due comma precedenti, si provvede alla costituzione di apposito consorzio di manutenzione.

Art. 79.

Quando, a termini dell'art. 104 del presente testo unico, sia accertata l'ultimazione di un lotto suscettibile di funzionare utilmente ai fini della bonifica e non esistano consorzi per la manutenzione delle opere, il Prefetto, con apposito manifesto, convoca i proprie-

tari interessati per deliberare in merito alla costituzione del consorzio di manutenzione ed alla nomina della deputazione provvisoria.

Il consorzio comprende tutti i proprietari di fondi inclusi nel perimetro.

Quando tuttavia, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, il lotto ultimato interessi soltanto una parte del comprensorio, la spesa di manutenzione e di esercizio è provvisoriamente a carico dei soli proprietari interessati.

La proposta s'intende approvata e il consorzio può essere costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici quando vi sia l'adesione della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti la maggior parte, del territorio compreso nel perimetro di bonifica, ovvero concorrano le condizioni previste dall'art. 73.

Il decreto costitutivo dell'ente è soggetto a trascrizione.

Il Ministero dei lavori pubblici può ritardare la costituzione del consorzio od il passaggio della manutenzione ai consorzi esistenti per ragioni di coordinamento tecnico fra l'esercizio e la manutenzione delle opere eseguite e l'esecuzione delle rimanenti opere di bonifica.

In tal caso, lo Stato provvede alla manutenzione e all'esercizio, rimborsandosi della spesa a norma dell'art. 106 del presente testo unico.

Art. 80.

Entro due mesi dalla comunicazione del decreto Ministeriale di costituzione, la deputazione provvisoria formula lo statuto comprendendovi le norme indicate alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'art. 74 ed aggiungendovi quelle:

1° Per la determinazione dei criteri di riparto dei fondi bonificati in zone e classi in ragione di beneficio, agli effetti della liquidazione definitiva delle quote di contributo nella spesa di esecuzione e di riparto del contributo nella spesa di manutenzione e di esercizio;

2° Per la risoluzione, con arbitrato obbligatorio, delle controversie dipendenti dall'applicazione dei criteri di cui al n. 1;

3° Per la eventuale revisione della classifica dei beni compresi nel perimetro della bonificazione;

4° Pel servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione o al funzionamento delle opere di bonifica.

In base alla liquidazione definitiva, il consorzio stabilirà se debba procedersi al conguaglio, e il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori e rimborsate le somme ai proprietari creditori.

Art. 81.

Lo schema di statuto è deliberato nel modo previsto dall'art. 75.

Art. 82.

Nel termine di sei mesi dalla data di accertamento dell'ultimazione del primo lotto di opere della bonifica, le norme di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 80 devono essere introdotte nello statuto dei consorzi, i quali, ai sensi dell'art. 78, funzionino come consorzi di manutenzione.

Art. 83.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di approvare lo statuto, apportandovi le modificazioni che reputerà necessarie e decidendo delle eventuali opposizioni.

Nel caso di nuova costituzione del consorzio di manutenzione, la deputazione provvisoria, subito dopo approvato lo statuto, promuove la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio e quindi cessa da ogni funzione.

Art. 84.

I progetti dei lavori di manutenzione da eseguirsi dai consorzi di bonifica devono, qualora prevedano occupazioni temporanee o permanenti di fondi, essere sottoposti all'approvazione del competente ufficio del Genio civile agli effetti degli articoli 5 e 6.

Art. 85.

Per le occupazioni permanenti o temporanee di fondi, necessarie all'eseguimento dei lavori di manutenzione, possono i consorzi stabilire nei loro statuti la facoltà per i propri organi esecutivi di fissare una tariffa di prezzi unitari da rivedersi ogni triennio.

La determinazione delle indennità in base a tale tariffa tien luogo della relazione peritale di cui all'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni contro la determinazione della indennità sono deferite al giudizio dei Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 86.

I beni laterali ai canali di scolo consorziali sono soggetti alla servitù di deposito temporaneo delle materie provenienti dagli espurghi e da altri lavori di manutenzione dei canali stessi.

La larghezza della zona soggetta a servitù non può essere superiore ai tre metri per lato, secondo sarà stabilito dal consorzio in relazione all'importanza del canale.

Qualora per lo scopo indicato occorressero altre zone in aggiunta a quelle anzidette, l'occupazione temporanea di esse può essere ordinata dai Prefetti o Sottoprefetti, previa la sola compilazione dello stato di consistenza dei terreni da occupare.

Alla determinazione ed al pagamento delle indennità di occupazione delle maggiori zone di cui al comma precedente si provvede con le norme dell'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo, in caso di non accettazione delle indennità, il ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.

CAPO III.

Dei consorzi per le bonifiche di seconda categoria.

Art. 87.

L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di esecuzione può essere presa da uno o più dei proprietari interessati, dal Comune o dalla Provincia in cui ricade in tutto o in parte il comprensorio della bonifica, ovvero dallo Stato, a mezzo del Prefetto.

La proposta per la costituzione di tali consorzi dev'essere corredata dagli atti di cui all'art. 71.

Art. 88.

Il Prefetto rende di pubblica ragione la proposta e convoca i proprietari interessati per deliberare sulla costituzione del consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria.

Se nell'adunanza degli interessati la proposta di costituzione raccolga l'adesione della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti la maggior parte del territorio compreso nel perimetro di bonifica ovvero concorrano le condizioni previste dall'art. 73, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla costituzione del consorzio.

L'atto costitutivo è soggetto a trascrizione.

Art. 89.

Possono essere riconosciuti dal Ministero dei lavori pubblici come consorzi di bonifica di 2ª categoria anche quelli costituiti senza seguire la procedura di cui ai precedenti articoli, quando nel loro comprensorio rientri per intero il perimetro della bonifica e sia dimostrata la pubblica utilità delle opere eseguite o da eseguire.

Art. 90.

Gli statuti dei consorzi costituiti o riconosciuti a termini del presente testo unico devono contenere le disposizioni prescritte per gli statuti dei consorzi per opere di bonifica di prima categoria e sono deliberati ed approvati a sensi degli articoli 75, 81 e 83.

Ai consorzi per opere di bonifica di seconda categoria si applicano le disposizioni degli articoli 84, 85 e 86 e quelle della sezione 1ª del capo II del presente titolo.

Art. 91.

Le provincie ed i comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguono dai consorzi costituiti o riconosciuti a termini dei precedenti articoli 88 e 89.

Art. 92.

I consorzi di esecuzione delle opere di bonifica di 2ª categoria sono continuativi anche per la manutenzione delle opere eseguite.

CAPO IV.

Della ingerenza e vigilanza governativa.

Art. 93.

Sono soggetti al visto del Prefetto, che ne esamina la legalità, i seguenti atti:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi e i conti consuntivi;

b) i regolamenti di amministrazione;

c) i contratti mutuo;

d) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione pei provvedimenti conservatori in caso di urgenza e salvo in questi casi l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto prefettizio;

e) i contratti di esattoria e i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi.

Il visto deve essere apposto o rifiutato dal Prefetto nel termine di 30 giorni dal ricevimento degli atti e si intende senz'altro apposto qualora il Prefetto ometta di pronunciarsi entro il detto termine.

I contratti di mutuo stipulati con la Cassa depositi e prestiti non sono soggetti al visto del Prefetto, nè all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 94.

Qualora l'amministrazione del consorzio non vi provveda, il Prefetto stanzia d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni regolarmente assunte e provvede alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale.

Tutte le spese relative sono a carico del consorzio.

Art. 95.

Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l'adempimento di una disposizione di legge, di regolamento o di statuto, può il Prefetto provvedere di ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del consorzio.

Art. 96.

Il Ministero dei lavori pubblici esercita, anche a mezzo d'ispezioni, l'alta vigilanza sull'andamento della gestione dei consorzi.

La vigilanza tecnica sull'esecuzione e sulla regolare conservazione delle opere affidate a consorzi è esercitata per mezzo dei competenti uffici del Genio civile.

Le spese di vigilanza amministrativa e tecnica sono per metà rimborsate allo Stato dal consorzio.

Art. 97.

Il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto Reale sciogliere l'amministrazione consorziale, che per negligenza nell'esecuzione esercizio o manutenzione delle opere o nella riscossione dei contributi, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito il consorzio.

L'amministrazione del consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidate ad un Commissario straordinario, nominato dal Ministero dei lavori pubblici.

In tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori e l'osservanza della legge, del regolamento e dello statuto consorziale, il Commissario straordinario può, su conforme avviso della Giunta provinciale amministrativa, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati nei casi in cui fosse richiesto: può pure prendere deliberazioni che vincolino il bilancio oltre l'anno con la sola approvazione del Prefetto.

Qualora un quarto dei proprietari interessati ne faccia richiesta, il Regio commissario convoca l'assemblea generale perchè, ove ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento, deliberi sulla ricostituzione degli organi ordinari dell'amministrazione consortile.

Sulla deliberazione dell'assemblea provvede definitivamente il Ministero, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 98.

Al Commissario spettano le competenze per trasferta e una indennità giornaliera da determinarsi entrambe, caso per caso, dal Ministero dei lavori pubblici.

I compensi e le indennità spettanti al Commissario sono a carico dei bilanci consorziali, ma possono essere anticipati dallo Stato.

Art. 99.

Contro i provvedimenti del Prefetto di cui agli articoli 93, 94 e 95 possono gli interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 100.

Per i consorzi che si estendono a più provincie sono competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della provincia nella quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare.

Art. 101.

E' in facoltà del Governo del Re di dichiarare, in qualunque tempo, sia su denuncia come di sua iniziativa, con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità dei provvedimenti dei consorzi contengano violazioni di leggi e di regolamenti generali e speciali.

TITOLO III.

DEL COMPIMENTO, DELLA MANUTENZIONE E DELL'ESERCIZIO DELLE BONIFICHE.

CAPO I.

Dell'ultimazione delle opere.

Art. 102.

I proprietari dei fondi inclusi nel perimetro della bonificazione debbono fare nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere principali di bonificazione.

In caso di renitenza, la deputazione amministrativa del consorzio, o, in mancanza di esso, il Ministero dei lavori pubblici, fissa un termine entro il quale dovranno compiersi le opere stesse, e decorso questo inutilmente, provvede d'ufficio all'eseguimento di esse, rimborsandosi a carico dei proprietari inadempienti delle spese incontrate, con le forme e i privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.

Art. 103.

Alla manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica eseguite si provvede a spese dei proprietari dei fondi compresi nel perimetro di bonifica.

Art. 104.

Eseguito un lotto di lavori suscettibile di funzionare utilmente ai fini della bonifica, il Ministero dei lavori pubblici accerta l'ultimazione del lotto stesso.

Per effetto di tale accertamento i proprietari interessati sono tenuti a sopportare le spese di manutenzione del lotto ultimato, le quali vengono liquidate e riscosse a termini dell'art. 106 del presente testo unico.

Qualora preesista o si costituisca il consorzio per la manutenzione della bonifica, le opere eseguite, a mano a mano che ne è accertata l'ultimazione, passano, salvo il disposto dell'art. 79, in consegna al consorzio, il quale provvede, a sua cura e spese, alla manutenzione ed all'esercizio.

La consegna s'intende avvenuta con la notificazione al consorzio del decreto di accertamento di ultimazione e dello stato di consistenza delle opere da mantenere ed esercire.

Art. 105.

Quando non esistano, o non possano costituirsi consorzi ai sensi dei precedenti articoli, il Ministero dei lavori pubblici provvede alla manutenzione con facoltà di affidarne l'eseguimento per trattativa privata ad uno o più enti e proprietari interessati.

In tal caso il competente ufficio del Genio civile redige:

1° Il piano di riparto, in ragione di beneficio, dei fondi bonificati, in zone e classi e di liquidazione definitiva e conguaglio delle quote di contributo nella spesa di esecuzione posta a carico delle proprietà interessate;

2° La proposta di determinazione della quota percentuale nella spesa di manutenzione e di esercizio per ciascuna classe e per ogni ettaro in essa compreso.

Il piano e la proposta, di cui ai numeri 1 e 2, sono pubblicati per un periodo di giorni 15 nei comuni ove ricadono i fondi interessati alla bonifica.

Scaduto il termine di pubblicazione, il Ministero dei lavori pubblici provvede definitivamente, statuendo sui reclami.

Le disposizioni dei precedenti articoli 85 e 86 si applicano anche quando lo Stato provvede alla manutenzione, spettando all'ufficio del Genio civile di fissare la tariffa delle indennità e la larghezza della zona soggetta a servitù di deposito degli espurghi.

Art. 106.

Nei casi considerati nel precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici procede alla liquidazione della spesa sostenuta per ciascun anno solare per la manutenzione ed esercizio, aumentandola del 5 per cento per le spese generali e di amministrazione, e ne dà comunicazione al Ministero delle finanze che cura il rimborso dai

proprietari dei fondi inclusi nel perimetro della bonifica, applicando le quote percentuali di cui al n. 2 dell'articolo precedente e con le forme e i privilegi stabiliti dalla legge per la riscossione dell'imposta fondiaria.

Fino a che non sia approvato il piano di ripartizione in ragione di beneficio, la spesa è ripartita in ragione della superficie dei fondi contribuenti.

Art. 107.

I proprietari contribuenti nelle spese di manutenzione, quando rappresentino almeno un sesto del territorio compreso nel perimetro della bonifica, possono chiedere che si proceda a termini dell'articolo 79 ad una nuova convocazione dell'assemblea generale per la costituzione del consorzio di manutenzione.

Art. 108.

Il decreto che accerta il compimento dell'ultimo lotto della bonifica stabilisce il termine, trascorso il quale, si dovrà procedere all'accertamento di ultimazione dell'intera bonifica.

Una bonificazione si ritiene compiuta quando siano state eseguite le opere secondo i progetti approvati e siasi ottenuta la sistemazione idraulica prevista.

Quando l'intero perimetro di una bonifica si possa dividere in bacini separati e indipendenti fra di loro, ciascun bacino è considerato come una distinta bonifica.

Art. 109.

Il Ministero dei lavori pubblici, sulla proposta di una Commissione appositamente nominata per accertare il compimento della bonificazione, dichiara ultimata la bonifica.

La dichiarazione di compimento di una bonifica fa cessare gli effetti della classifica delle opere in prima categoria e non può essere revocata.

CAPO II.

Della bonifica agraria.

Art. 110.

La bonificazione idraulica di un dato territorio deve essere integrata da quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati.

Compiuta una bonifica di prima categoria, od anche durante l'esecuzione dei lavori quando le circostanze lo rendano possibile, sono assegnati ai proprietari, con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, i termini per iniziare e compiere la bonifica agraria.

Il decreto è pubblicato all'albo di tutti i comuni il cui territorio rientri anche parzialmente nel perimetro della bonifica.

Art. 111.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per i lavori pubblici, possono essere estese, con gli opportuni coordinamenti, le leggi sul bonificamento dell'Agro Romano ai territori soggetti a bonifica idraulica.

TITOLO IV.

DELLA PICCOLA BONIFICA.

Art. 112.

Sono opere di piccola bonifica quelle che tendono alla soppressione delle condizioni di suolo, favorevoli alla moltiplicazione degli insetti propagatori della malaria, nei pressi dell'abitato.

Esse comprendono:

a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua:

b) lavori di diserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;

c) interventi antianofelici nelle acque scoperte.

Art. 113.

Le opere di piccola bonifica occorrenti nei compressori nei quali devono essere eseguite, col concorso dello Stato, opere di bonifica di 1ª e 2ª categoria sono considerate, durante il periodo di esecuzione di queste opere, come complementari di queste e soggette al medesimo regime giuridico. La loro necessità è riconosciuta e dichiarata dal Ministero dei lavori pubblici, su proposta del Prefetto.

Art. 114.

Le opere di piccola bonifica da eseguire nei comprensori di cui al precedente articolo dopo accertata l'ultimazione della bonifica, o in altre zone, sono a carico dei proprietari dei fondi nei quali si devono compiere o del consorzio di manutenzione della bonifica eventualmente esistente.

Il Ministero dei lavori pubblici può concorrere nella spesa dei lavori di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 112 con sussidi a termini dell'art. 122 del presente testo unico.

Art. 115.

I progetti per la esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente sono redatti dagli uffici del Genio civile sulla richiesta del Prefetto e vengono approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Coll'approvazione del progetto, le opere acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità e divengono obbligatorie ai fini dell'articolo precedente.

Art. 116.

Le opere di cui all'art. 114 sono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici di regola in economia, sotto la direzione degli uffici del Genio civile e la vigilanza degli agenti di bonifica.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di affidarne l'eseguimento, per trattativa privata, ad uno o più enti o proprietari interessati.

Nell'esecuzione di quelle indicate all'art. 112, lett. *c)* devono essere seguite le istruzioni del Ministero dell'interno e le indicazioni dell'ufficiale sanitario.

Questa disposizione si applica anche nel caso di cui all'art. 113.

Art. 117.

Il Ministero dei lavori pubblici redige ogni anno, in base ai consuntivi delle spese sostenute per opere di piccola bonifica, un elenco delle somme anticipate aumentate del 5 per cento per spese generali e di amministrazione e diminuite del sussidio governativo di cui all'art. 114, con la indicazione delle persone che ne debbono il rimborso, e ne dà comunicazione al Ministero delle finanze che cura la riscossione con le forme e con i privilegi in vigore per l'esazione dell'imposta fondiaria.

Col regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere.

Art. 118.

Chiunque nella esecuzione di lavori pubblici o privati abbia formato escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e di scolo delle escavazioni stesse.

Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha formato l'escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal Ministero dell'interno.

A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del Prefetto, sentito il medico provinciale.

Art. 119.

In caso di inadempienza agli obblighi portati dal precedente articolo si provvede d'ufficio, a norma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 120.

Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno concessi:

a) dal Ministero dell'interno: assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per l'esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo e ausiliario: premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nella organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione;

b) dal Ministero dei lavori pubblici premi al personale tecnico e, specialmente, agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni;

c) dal Ministero dell'economia nazionale premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano data opera attiva nella lotta antianofelica.

Art. 121.

Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione delle opere di piccola bonifica è punito a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.
Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

CAPO I.

Dei sussidi e delle agevolazioni tributarie.

Art. 122.

Alla concessione di sussidi, a termini dell'art. 321 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, per opere di bonifica eseguite da consorzi o da comuni e per la sostituzione della energia elettrica alla termica nelle idrovore si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito, per le opere d'importo superiore alle lire 100 mila, l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
I sussidi per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica nelle idrovore non possono mai superare i due terzi della spesa e la loro misura viene stabilita caso per caso, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, tenendo conto delle risultanze del bilancio dell'esercizio, dell'altezza del contributo consorziale e di ogni altro elemento che possa dimostrare le condizioni di disagio del richiedente.

Art. 123.

L'aumento del reddito dei fondi, bonificati secondo le disposizioni della presente legge, va esente dall'imposta fondiaria per venti anni, a contare dalla data di accertamento di ultimazione dell'ultimo lotto delle opere di bonifica.

Art. 124.

L'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle opere di bonificazione non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che la estensione di questi diritti sul maggior prodotto, cagionato ai terreni dalle opere di bonificamento della natura di quelle previste dalla presente legge, risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.
L'ammontare annuale dei diritti di decima, od altrettali, da eseguirsi in natura, durante il periodo della bonificazione di terreni solo in parte produttivi, sarà determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.

CAPO II.

Disposizioni varie.

Art. 125.

Alle bonificazioni contemplate nel presente testo unico sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 127 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 126.

Per l'esecuzione di lavori di bonifica militarmente importanti, deve ottenersi il preventivo nulla osta dell'autorità militare.

Art. 127.

Qualora uno o più corsi d'acqua di un comprensorio bonificato abbiano i caratteri di quelli di 2ª categoria definiti dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, si procede alla loro classificazione, secondo le disposizioni della legge medesima.
Alla classificazione e manutenzione delle strade di cui al comma *a*) dell'art. 9 si provvede secondo le norme prescritte nel titolo II della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, modificate con R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

Art. 128.

Il personale adibito alla sorveglianza e custodia delle opere di bonificazione può elevare i verbali di accertamento delle contravvenzioni, purchè presti giuramento innanzi al competente ingegnere capo del Genio civile o innanzi al sindaco del comune ove il personale risiede.

Art. 129.

Gli uffici del Catasto debbono fornire agli esecutori di opere di bonifica tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Art. 130.

Il Ministro per i lavori pubblici presenterà al Parlamento ogni anno una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonifiche del Regno.

Art. 131.

Col regolamento di esecuzione della presente legge le norme del titolo III, capo VII della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, saranno applicate alle opere di bonificazione di prima e seconda categoria, eseguite e da eseguirsi, con le modificazioni rese necessarie dalla natura delle opere stesse.
Alle medesime opere di bonificazione saranno pure estese le disposizioni degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 della predetta legge 20 marzo 1865.

Art. 132.

Quando nelle località dove debbono eseguirsi impianti idrovori per bonifiche di prima categoria non esista, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, energia elettrica disponibile a condizioni convenienti, gli impianti dovranno essere azionati termicamente e il contributo dello Stato, delle provincie e dei comuni sarà determinato in base alla spesa relativa.
Il Ministero dei lavori pubblici può però stabilire che il contributo così determinato resti fermo anche quando in luogo degli impianti termici siano adottati macchinari a motore elettrico, se il concessionario della bonifica, solo od associato ad altri concessionari, si assuma di costruire appositi impianti generatori idroelettrici.

CAPO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 133.

Le concessioni di opere di bonifica di prima categoria a consorzi, provincie, comuni e all'Opera nazionale per i combattenti, per le quali, a termini delle preesistenti leggi, la liquidazione del contributo dello Stato e degli altri interessati debba essere fatta in base al costo effettivo dei lavori continuano ad essere regolate dalle leggi medesime fino al totale compimento delle opere concesse, purchè queste si trovino già iniziate.
Alle opere concesse e non ancora iniziate si applicano le disposizioni del presente testo unico, salva la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di rivedere il preventivo della spesa.
Tale facoltà deve essere esercitata entro un semestre dall'entrata in vigore del testo unico medesimo.
Quando, a norma delle precedenti leggi, debba tenersi conto, nella determinazione del costo delle opere, anche degli interessi sul capitale anticipato e il concessionario abbia provveduto con capitali propri, gli interessi sono calcolati secondo il tasso legale in materia civile.

Art. 134.

Le opere concesse ed iniziate per le quali, a termini delle leggi anteriori, era consentita la revisione periodica della spesa e la conseguente nuova determinazione dei contributi continuano ad essere regolate dalle norme medesime, per quanto concerne tale revisione.
La spesa dei lavori ancora da eseguire al 31 ottobre 1923 viene perciò fissata dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, in base al preventivo aggiornato alla data anzidetta e i relativi contributi dello Stato, delle provincie e dei comuni, calcolati sulla spesa così stabilita, resteranno invariabili qualunque sia per risultare il costo delle opere.
Le concessioni a società e singoli imprenditori, fatto sotto l'impero dei decreti Luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256, e 23 marzo 1919, n. 461, sono regolate dal presente testo unico, salve le disposizioni relative alla misura del contributo dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Art. 135.

Negli atti di concessione delle opere che saranno concesse entro un decennio dall'entrata in vigore del presente testo unico possono essere introdotte clausole per la revisione della spesa e la nuova determinazione dei contributi, quando la durata prevista dei lavori sia superiore a cinque anni.

Art. 136.

La Cassa depositi e prestiti, col concorso, se necessario, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, è autorizzata, per il periodo di un decennio, a decorrere dal 31 ottobre 1920, a concedere ai concessionari di opere di bonifica, sotto le condizioni prescritte dal proprio ordinamento, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse, entro i limiti di una somma complessiva non superiore ai 150 milioni.

Art. 137.

I consorzi di bonifica esistenti sono tenuti a modificare, entro un biennio dalla pubblicazione del presente testo unico, i propri statuti in quanto siano contrari alle disposizioni di esso.

In difetto, provvede il Ministero dei lavori pubblici, il quale può mantenere in vigore le norme statutarie relative ai criteri di classifica definitiva dei fondi, qualora essi abbiano già avuto applicazione.

Art. 138.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di dichiarare la natura dei consorzi costituiti sotto il regime delle precedenti leggi, quando la qualifica ad essi attribuita nell'atto costitutivo non corrisponda all'indole ed agli scopi delle funzioni esercitate.

I consorzi di scolo sono equiparati ai consorzi per opere di bonifica di 2ª categoria.

Art. 139.

Restano fermi a tutti gli effetti i progetti economici compilati pel riparto della spesa delle opere di bonifica ed approvati prima dell'entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 140.

Tutte le disposizioni relative ad opere di bonifica idraulica, di cui non sia mantenuta l'osservanza col presente testo unico, sono abrogate.

Restano però ferme le disposizioni vigenti in materia di bonifica circa la competenza del Magistrato alle acque e del suo Comitato tecnico.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

CAPO I.

Bonifiche dell'Italia Settentrionale.

Art. 141.

Le opere ancora necessarie per il completamento della bonifica di Burana sono regolate dalle disposizioni del presente testo unico, relative alle opere di bonifica di prima categoria.

CAPO II.

Bonifiche dell'Italia Centrale, Meridionale ed Insulare.

SEZIONE I. — *Disposizioni comuni.*

Art. 142.

Con decreto Reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'economia nazionale, possono essere costituiti nell'Italia Centrale, Meridionale ed Insulare, consorzi obbligatori per l'esecuzione delle bonifiche di prima categoria.

L'amministrazione del consorzio è affidata ad un Commissario governativo il quale esercita tutti i poteri spettanti agli organi normali dei consorzi, di cui all'art. 58 del presente testo unico.

Nel regolamento saranno determinate le disposizioni necessarie per il funzionamento e l'eventuale costituzione dell'amministrazione ordinaria dei consorzi obbligatori e per l'estensione del loro compito alla bonifica agraria ed igienica, nonchè allo sviluppo della viabilità ordinaria e rurale.

Per la bonifica agraria sono applicabili le disposizioni stabilite per l'Agro romano dagli articoli 20, 21, 22, 25, 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 e dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e 2 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297.

SEZIONE II. — *Bonifiche toscane.*

Art. 143.

Rimangono in vigore le seguenti disposizioni speciali dei cessati Governi.

N. 1 (art. 1 decreto Granducale 18 marzo 1853).

La essiccazione del lago e padule di Bientina o di Sesto è dichiarata a tutti gli effetti di ragione opera interessante la utilità pubblica.

N. 2 (art. 2 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Il Governo assume la esecuzione di tutti i lavori occorrenti a conseguire il detto prosciugamento con le norme indicate nell'articolo 1 del decreto Granducale del 10 aprile 1852 ed anticipa tutte le spese.

N. 3 (art. 3 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Operata la essiccazione del lago sarà per cura del Governo approfondato il Rogio, l'Ozzeri, l'Ozzeretto, il canale della Formica, della Fossa Navareccia d'Altopascio, e quello del Bocchino. Sarà del pari scavato un nuovo canale maestro fra lo sbocco attuale del Rogio e l'origine del canale del Bocchino dove confluiranno due canali di scolo, e cioè uno in prolungamento della citata Fossa Navareccia, l'altro proveniente dal Chiaretto di Staffoli.

N. 4 (art. 8 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Attivato appena il canale essiccatore cessano tutti i diritti che aveva, o pretendeva di avere, la comunità di Bientina nel Chiaro, e sono revocate le facoltà che tanto nel Chiaro, che nelle terre palustri, si esercitavano dai possidenti, contadini e braccianti poveri di quel comune.

N. 5 (art. 12 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Dal giorno della introduzione delle acque nel canale essiccatore, sarà dal Governo corrisposta alla comunità di Bientina l'annua rendita di scudi duemila in compenso dei proventi che ricava dalla pesca nel lago e pagliareti, della facoltà di tagliare erba) falasco, ecc., che i regolamenti in vigore accordano ai possidenti e contadini di quel comune e dei sacrifici imposti allo stesso comune.

N. 6 (art. 29 decreto Granducale 18 marzo 1853).

I terreni da conquistarsi sul Chiaro del lago saranno al momento dell'acquisto descritti agli estimi con la stessa cifra imponibile che in ragione di superficie si troverà attribuita ai terreni più prossimi a semplice pastura.

Sui rimanenti terreni soggetti alla tassa di bonificamento non potrà per tutta la sua durata alterarsi la cifra imponibile che hanno presentemente non ostante il maggior valore che vanno a ricevere dai lavori di prosciugamento.

Dopo i cinquant'anni tanto i terreni da conquistarsi sul Chiaro, che gli altri imposti dalla tassa, soggiaceranno alle regole comuni.

N. 7 (art. 30 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Non saranno ammesse opposizioni alla occupazione dei terreni necessari alla esecuzione dei lavori previa la constatazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, e salvo il diritto alla indennità ai termini di ragione.

Art. 144.

La spesa che rimane a farsi per compiere i lavori di prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzati dall'art. 3 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853 continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati.

Art. 145.

Le spese dei lavori di bonifica delle Maremme toscane, a decorrere dal 20 agosto 1902, vanno ripartite a norma dell'art. 16 del presente testo unico.

SEZIONE III. — *Bonifiche del Lazio.*

Art. 146.

La bonifica dellAgro Romano comprende:

a) il prosciugamento delle paludi e degli stagni di Ostia, Isola Sacra e Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciacappe, dei bassi fondi dell'Almone, di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo palustre che richiedesse lavori d'indole straordinaria;

b) l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli, mediante regolare e completo incanalamento di tutte le acque comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio;
c) il bonificamento, anche nei rispetti agricoli, di una zona di terra per un raggio di circa dieci chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del Foro.

Art. 147.

Le spese per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) del precedente articolo, autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236, sono per il 70 per cento a carico dello Stato, per il 15 per cento a carico della provincia e per il 15 per cento a carico dei comuni interessati.
Il riparto della spesa autorizzata con la legge 18 giugno 1899, n. 236, e con le successive è fatto a norma dell'art. 16 del presente testo unico, salve le disposizioni speciali per le opere che si eseguono in concessione.

Art. 148.

I lavori contemplati nella lettera b) dell'art. 146, si eseguono dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente allo scopo della salubrità.
E' data facoltà ad ogni proprietario di eseguire entro il proprio tenimento tutti i lavori predetti, salvo a concorrere nel consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse.

Art. 149.

L'allacciamento delle sorgive e le altre opere indicate alla lettera b) dell'art. 146 da eseguirsi nel Lazio, sono regolate dalle norme stabilite nel presente testo unico per le opere di bonifica di seconda categoria.
Ove sia ritardata la compilazione dei progetti esecutivi o l'esecuzione dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici può ordinare l'esecuzione di ufficio a carico del Consorzio o del proprietario interessato.

Art. 150.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sarà provveduto al riordinamento dei consorzi esistenti nell'Agro Romano ed alla loro riduzione e concentrazione.

Art. 151.

La Direzione generale del Fondo per il culto, per causa di bonificamento, può essere autorizzata a dare in enfiteusi ed anche alienare con la dispensa dai pubblici incanti, i beni già appartenenti ad Enti ecclesiastici conservati o soppressi della città di Roma e sedi suburbicarie che si trovino nell'Agro Romano e di cui le fu affidata la liquidazione dalla legge 19 giugno 1873 per frazioni non maggiori di ettari 100.
Tale autorizzazione è accordata volta per volta dal Ministero della giustizia e degli affari del culto, sentito il Consiglio di Stato e di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per i lavori pubblici.

Art. 152.

Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio del Consorzio della bonificazione Pontina contribuiscono:
il consorzio degli enfiteuti pontini possidenti dei terreni compresi nel perimetro della bonifica;
il Governo;
la provincia di Roma (per le antiche provincie di Velletri e Frosinone).

Art. 153.

Il contributo dello Stato e della provincia di Roma è stabilito nel rispettivo importo annuo fisso e invariabile di L. 116,053.09 e di L. 69,631.86, pari alla media dei contributi annualmente corrisposti dai detti Enti nel decennio anteriore al 1° gennaio 1922.

Art. 154.

Alle bonifiche di prima categoria che si eseguono per concessione nel Lazio sono estese le disposizioni speciali per la Sardegna di cui all'art. 160 del presente testo unico.

SEZIONE IV. — *Bonifiche dell'Italia Meridionale, Continentale e della Sicilia.*

Art. 155.

Per le opere di bonifica di prima categoria nelle provincie Meridionali, Continentali e nella Sicilia, i contributi fissati dall'articolo 16 sono così modificati:
7 decimi a carico dello Stato;
1 decimo a carico delle provincie;
2 decimi a carico dei proprietari interessati.
Qualora però connessi e coordinati alle opere di bonifica e in dipendenza dell'art. 9 venissero eseguiti lavori di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura e dei loro bacini montani, la spesa per l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura è ripartita per 5 sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia o provincie interessate e quella per i lavori di sistemazione dei bacini montani è a carico totale dello Stato.
Le disposidioni del precedente articolo sono estese alle provincie confinanti con quelle del Mezzogiorno continentale, quando il tratto del corso d'acqua o il bacino da sistemare, o il perimetro dei terreni da bonificare siano comuni con esse.
Quando le bonifiche siano eseguite in concessione, i contributi sono determinati nella misura prevista dall'art. 160 del presente testo unico.

Art. 156.

Tranne il caso di espropriazione di cui all'art. 38, i Demani comunali compresi nelle terre bonificabili, compiute le opere di bonificazione, sono destinati, secondo i dettami delle circostanze locali, o alla dotazione di colonie agricole o alla quotizzazione fra le popolazioni dei rispettivi comuni.

Art. 157.

I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 e delle susseguenti alluvioni alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonchè per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulico-forestali, sono a totale carico dello Stato.
La spesa per le opere della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, eseguite o da eseguire coi fondi concessi dalla legge 30 giugno 1909, n. 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati.

Art. 158.

A cura del Ministero dei lavori pubblici è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio.
L'intero comprensorio è diviso in due bacini, corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del Vesuvio.
I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante in tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, a cura del Genio civile, in zone od in classi a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.
Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in linea provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati compresi nel perimetro dei due bacini.

Art. 159.

La manutenzione delle opere eseguite dallo Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.
Accertata l'ultimazione di un lotto a termini dell'art. 104 del presente testo unico, la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per cinque decimi dai proprietari interessati, per due decimi dallo Stato, per un decimo dalla provincia di Napoli e per due decimi dai comuni interessati.
La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto nel precedente articolo e quella a carico dei comuni è tra essi distribuita a norma dell'art. 15 del presente testo unico.

SEZIONE V. — *Bonifiche della Sardegna.*

Art. 160.

La spesa per l'esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria è ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati.

Sono considerati come interessati le provincie ed i proprietari dei fondi inclusi nel perimetro della bonifica, sieno essi privati od Enti morali o pubbliche amministrazioni.

Il contributo è diviso in ragione di dodici e mezzo per cento a carico della provincia e dodici e mezzo per cento a carico dei proprietari.

CAPO III.

Art. 161.

Tutte le disposizioni speciali a determinate bonifiche o a bonifiche di determinate provincie, non riportate nel presente testo unico, sono abrogate.

Art. 162.

Con altra legge il Governo del Re provvederà ad assicurare pienamente il bonificamento agrario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

TABELLA A.

Opere di bonifica classificate in prima categoria.
Elenco dei territori interessati.

PIEMONTE.

Bonifiche	Provincia
1. Lago di Mergozzo	Novara

LOMBARDIA.

Bonifiche	Provincia
2. Stagno di Puegnago	Brescia
3. Agro Bresciano fra il Mella e il Chiese	Id.
4. Paludi Chiodo, Biscia e Prandona fra Lograto e Maclodio.	Id.
5. Palude Brabbia	Como e Milano
6. Terreni bassi fra il colatore Tagliata e i fiumi Oglio e Po.	Cremona e Mantova
7. Terreni paludosi a sud di Mantova.	Mantova
8. Bacino Revere	Id.
9. Territorio di Roncocorrente nei comuni di Curtatone, Borgoforte, Castellucchio e Marcaria.	Id.
10. Terreni del Siccomario, soggetti alle acque del colatore Morasca-Gravellone	Pavia
11. Pian di Spagna ed altre paludi in Val d'Adda, cioè Pian di Toro e Lovere, di Chiuro e Nigola, dei quattro Comuni e di Castione e Cedrasco.	Sondrio
12. Terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finale e Masino.	Id.
13. Terreni paludosi della Pianura del Mera	Id.

VENETO.

Bonifiche	Provincia
14. Lago di Santa Croce	Belluno
15. Consorzio Gorzon Medio	Padova
16. Terreni paludosi nel Consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana.	Id.
17. Terreni paludosi nel consorzio di Retratto Monselice.	Id.
18. Terreni paludosi dei comuni Bovolenta e Casalserugo e cioè in consorzio di Pratiarcati.	Id.
19. Terreni paludosi e difettosi di scolo nel consorzio di Cavarlega.	Id.
20. Terreni paludosi o difettosi di scolo nel circondario idraulico di Este.	Padova
21. Consorzio Brancaglia inferiore	Id.
22. Consorzio Gorzon Inferiore e bacino del Navegale.	Id.
23. Bacino Valcorba	Id.
24. Terreni dei comuni di Carrara S. Giorgio e Carrara Santo Stefano (consorzio delle Carrare).	Id.
25. Territorio Padano Polesano a destra del Canal Bianco.	Rovigo
26. Territorio Polesano a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante.	Id.
27. Isola di Ariano	Id.
28. Paludi Avasinis	Udine
29. Terreni paludosi detti Famula, Gran Carro, Gran Tara, Pizzat.	Id.
30. Terreni paludosi di Planais, Barazzetta, Casteller, Preceres, Chiamanna e Coluna.	Id.
31. Terreni paludosi detti Saline Mazzanella, Piz de Canna, Somp, Sacile.	Id.
32. Palude comunale	Id.
33. Fraida Palude di mezzo e Palude di sotto	Id.
34. Terreni paludosi detti Canedo	Id.
35. Palude Biancure	Id.
36. Consorzio di settima presa superiore	Venezia
37. Consorzio Gambarare	Id.
38. Consorzio Foresto Generale e Fossa Monselesana.	Id.
39. Bacini fra il Lemene, la Livenza e la tenuta Franchetti già bonificata.	Id.
40. Bacino a sinistra del Lemene.	Id.
41. Territorio fra la destra del Tagliamento ed il canale Lugugnana.	Id.
42. Bacino compreso fra la Piave Nuova, Piave Vecchia e il Mare.	Id.
43. Bacino compreso fra la Piave Nuova e la Livenza Viva.	Venezia e Treviso
44. Bacino compreso fra Sile Nuova e Piave Vecchia.	Venezia
45. Bacino a destra del Sile.	Id.
46. Consorzio Dese	Id.
47. Consorzio di seconda presa.	Id.
48. Bonifiche residue in distretto di Chioggia	Id.
49. Litorale del Cavallino	Id.
50. Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi	Verona-Mantova-Rovigo
51. Laghetto di Frassine	Verona
52. Valli Zerpane e di Belfiore, denominate Bacino Zerpano.	Id.

EMILIA.

Bonifiche	Provincia
53. Bassa pianura Bolognese Ravennate	Bologna-Ravenna
54. Bonifica di Crevalcore S. Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese.	Modena-Bologna e Ferrara
55. Consorzio Polesine S. Giorgio (1)	Ferrara
56. Bonifica di Burana	Ferrara-Modena e Mantova
57. Serraglio di Santa Bianca di Ferrara	Ferrara
58. Valli di Comacchio	Id.
59. Terreni del comprensorio del 1° Circondario Ferrarese.	Id.
60. Zona del Mantello presso Argenta	Id.
61. Basso territorio dei comuni di Carpi e Novi	Modena-Mantova
62. Territorio fra il Naviglio Navigabile e l'Enza.	Parma
63. Bonifica di Rigosa	Id.
64. Primo comprensorio di Po	Piacenza
65. Valle Valletta nei comuni di Monticelli d'Ongina, Caorso e S. Pietro.	Id.
66. Comprensorio Lama, fra i fiumi Ronco e Montone che si riuniscono poco lungi dalla città di Ravenna.	Ravenna
67. Bacino del Consorzio Bentivoglio	Reggio Emilia

---

(1) Limitatamento alle zone di Denore, Tersallo, Campocieco, Bevilacqua, Martinella, Montesano, Sabbiosola, Benvignante e Vallone Trava.

Bonifiche	Provincia
68. Agro Reggiano Mantovano	Reggio Emilia e Mantova
69. Bacino del Consorzio Parmigiana Moglia	Reggio Emilia
70. Val di Chiana (1)	Arezzo e Siena
71. Pianura di Sesto Fiorentino	Firenze
72 Paludi di Fucecchio	Firenze e Lucca
73. Paludi dell'Alberese	Grosseto
74. Palude della Ghirlanda	Id.
75. Lago di Orbetello	Id.
76. Maremme Toscane	Grosseto-Pisa-Roma
77. Lago e paludi di Massaciuccoli	Lucca
78. Terreni paludosi del Giarda e della Torre dei Buccini.	Id.
79. Pianura settentrionale Pisana-Fiume Morto	Pisa
80. Pianura Meridionale Pisana	Id.
81. Stagni di Vada e Collemezzano	Id
82. Lago di Bientina	Pisa e Lucca
MARCHE.	
83. Zona suburbana litoranea di Pesaro	Pesaro
UMBRIA.	
84. Consorzio del Trasimeno	Perugia
85. Valle Reatina	Id
86. Lago di Colfiorito in comune di Foligno	Id.
LAZIO.	
87. Agro Romano	Roma
88. Fosso Ponton del Castro presso l'abitato di Santa Marinella.	Id.
89. Paludi Pontine	Id.
90. Pianura di Piscinara	Id.
91. Stagno di S. Rocco presso Nettuno	Id.
92. Zona pianeggiante a sud di Anagni nella località Centocelle Fosse ed altre	Id.
ABRUZZO.	
93. Valle in Masciòne e Poggio Cancelli	Aquila
94. Terreni paludosi in comune di Bussi e Capestrano lungo il fiume Tirino.	Id.
95. Palude Vallone del Ponte	Chieti
96. Zona detta «Saline» presso l'abitato di Pescara.	Id.
97. Paludi adiacenti alla stazione di Torino di Sangro.	Id.
98. Zona «Vignola» presso Vasto	Id.
99. Zona paludosa presso l'abitato di Martinsicuro in comune di Colonnella	Teramo
100. Spiaggia di Giulianova	Id.
MOLISE.	
101. Pantano basso e Marinella	Campobasso
102. Pianura di Venafro	Id.
103. Pianura Petrara e Sinarca	Id.
CAMPANIA.	
104. Lago Dragone	Avellino
105. Agro Telesino	Benevento
106. Piana di Fonti e Monte S. Biagio	Caserta
107. Pantano di Sessa	Id.
108 Valle del Liri	Id.
109. Lago della Posta	Id.
110. Valle del Volturno, fra i monti Tifatini e Presenzano.	Id.
111. Paludi dei RR. Laghi	Id.
112. Lago di Acquafondata	Id.
113. Pantano di Lenola	Id.
114. Torrenti di Nola	Caserta e Avellino
115. Bacino inferiore del Volturno	Caserta e Napoli
116. Torrenti di Somma e Vesuvio	Napoli
117. Agro Sarnese	Salerno

(1) Per quanto riguarda la sola sistemazione e il prolungamento degli alvei e degli argini del canale Maestro e dei due allacciamenti, rimanendo fra le opere idrauliche di 2ª categoria, per quanto riguarda la manutenzione, le arginature di tali corsi d'acqua preesistenti all'inizio della bonifica.

Bonifiche	Provincia
118. Paludi di Napoli	Napoli
119. Bacino Nocerino	Salerno e Avellino
120. Bacino del Sele	Salerno
121. Vallo di Diano	Id.
122. Stagni di Maorno e Tardiano in Agro di Montesano.	Id.
123. Zona compresa fra la collina di S. Marco e l'abitato di Agropoli.	Id.
124. Valle inferiore dell'Alento	Id.
125. Paludi di Policastro	Id.
CALABRIA.	
126. Terreni paludosi fra i fiumi Fallao ed Esaro.	Catanzaro
127. Laghi e terreni paludosi fra Capo Suvero e la foce dell'Angitola.	Id.
128. Terreni paludosi fra l'Assi e il fiume Sovarato.	Id.
129. Terreni fra il fiume Alli e la punta delle Castella.	Id.
130. Territori fra i corsi d'acqua Passovecchio e Neto, compresi i terreni paludosi della bassa Valle del Neto.	Id.
131. Terreni fra il torrente Lipuda ed il confine con la provincia di Cosenza.	Id.
132. Terreni deficienti di scolo lungo le vallate del Mesima e del Marepotamo.	Id.
133. Terreni fra Capo Suvero e il confine con la provincia di Cosenza.	Id.
134. Paduli alle foci del Savuto e dell'Oliva, confine con la provincia di Catanzaro e la punta di Corica.	Id.
135. Pantani litoranei e plaghe pantanose fra la punta di Corica e il torrente San Francesco.	Id.
136. Pantani litoranei e plaghe pantanose fra il torrente S. Francesco e il torrente Aron.	Id.
137. Pantani litoranei e plaghe pantanose fra il torrente Aron e la fiumara di Diamante.	Id.
138. Basse valli dei terreni compresi fra il fiume Nicà ed il fiume Trionto.	Id.
139. Basse valli dei torrenti compresi fra il fiume Trionto ed il Cino.	Id.
140. Terreni paludosi in tenimento di Rocca Imperiale.	Id.
141. Macchia della Tavola.	Id
142. Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello Satanasso, Gronde, terreni paludosi in tenimento di Rocca Imperiale.	Id.
143. Valle a destra del Crati	Id.
144. Stagno di Aiello o di Turbolo e sistemazione del bacino del fiume Oliva.	Id.
145. Bacino inferiore dei fiumi Abatemarco, Lao, Fiumarello e Castrocucco (valle sinistra) Angilla, Bonella e Castagnola Canneto nel comune di Cetraro.	Id.
146. Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto e Cino.	Id.
147. Bacino inferiore del fiume Trionto.	Id.
148. Bonifica di Caulonia	Reggio Calabria
149. Piana di Rosarno	Id.
150. Pantani Grosso e Piccolo	Id.
151. Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Sillaro.	Id.
152. Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Laverde.	Id.
153. Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco del torrente Bonamico.	Id
154. Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Amendola.	Id.
155. Terreni paludosi in sponda destra del torrente Assi.	Id.
156 Pantano delle Saline.	Id.
BASILICATA.	
157. Terreni paludosi della zona litoranea Metaponto Novarisi presso le foci dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni.	Potenza

Bonifiche	Provincia
158. Laghetti di Calciano e Garaguso	Potenza
159. Territorio di Atella	Id.
160. Lago Pesole	Id.
161. Territorio di Grottole e S. Mauro Forte	Id.
PUGLIE.	
162. Pantano di Ruvo di Puglia	Bari
163. Terreni paludosi fra Barletta e Trani	Id.
164. Terreni paludosi in Agro di Gravina	Id.
165. Marana di Campanelle in territorio di Minervino Murge.	Id.
166. Lago Salpi	Foggia
167. Valli Cervaro e Candelaro	Id.
168. Lago di Lesina	Id.
169. Lago di Varano	Id.
170. Agro Brindisino	Lecce
171. Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto S. Giovanni e fra Porto S. Giovanni e Torre Specchia Ruggeri.	Id.
172. Laghi Alimini Fontanelle, Paludi Sansi e piccoli stagni dello stesso bacino.	Id.
173. Paludi Mammalie-Rottacapozzi e Pali	Id.
174. Paludi Feda, Serra Piccola, Serra degli Angeli Felicò, Salina, e piccoli stagni fra Gallipoli e Taranto e palude Mascia, Stornara, Belvedere e Burago.	Taranto
175. Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Buffoluto, Pantano e Cagiuni.	Id.
176. Valle dell'Idro	Lecce
177. Paludi Foggi a circa km. 3 a sud-ovest di Gallipoli.	Id.
178. Palude Brunese presso l'abitato di Rocca Nova.	Id.
179. Zone limitrofe all'abitato di S. Pietro Vernotico.	Id.
180. Salina e Salinella S. Giorgio	Taranto
181. Stagni di Pozzilli, Margi Soprani e Sottani in comune di Terranova di Sicilia.	Caltanissetta
182. Laghi Stello, Sfondato e Pergusa in territorio di Castrogiovanni.	Id.
183. Terreni paludosi denominati Gurno ed Anzonetto.	Catania
184. Piana di Catania	Id.
185. Laghetto Zubbia in comune di Cattolica Eraclea.	Girgenti
186. Laghi Ganzirri e Faro	Messina
187. Burrone Fontanelle presso l'abitato di Castelbuono.	Palermo
188. Paludi di Mondello	Id.
189. Paludi e lago di Partinico	Id.
190. Lago di Lentini e pantani di Lentini e Celsari.	Siracusa
191. Laghi di Salso, Camerina e Pantano	Id.
192. Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto.	Id.
193. Pianura di Bucachemi o valle del fiume Eloro e del suo influente Bandeci.	Id.
194. Paludi di Scicli	Id.
195. Paludi Lisimelie	Id.
196. Terreni paludosi e paludi dette Margi di Xitta Gorgo di Marausa e Salina Grande.	Trapani
197. Paludi di Nespuliddu, Margi di Milo e Margi di Birgi.	Id.
198. Paludi di Capo Feto e Sicomo	Id.
199. Palude Ingegna nei comuni di Campobello e Castelvetrano.	Id.
200. Laghi e paludi di San Nicola	Id.
201. Stagno di Tortoli, San Luri, Simborigi ed altri.	Cagliari
202. Paludi del Campidano di Oristano	Id.
203. Stagni di Portolino, Portobotte e Palmas nei comuni di Villarios e S. Antioco.	Id.
204. Stagni di Santa Gilla	Id.
205. Spiaggia di Bonaria	Id.
206. Valle inferiore del Temo	Id.
207. Sistemazione del Rio Bonorchis in comune di Abbasanta.	Id.
208. Sistemazione del Rio Su Bau nell'abitato di Goni.	Id.
209. Paludi Salinedde presso Terranova	Sassari
210. Valle di Santa Lucia presso Bonorva.	Id.
211. Stagno di Kalik presso Alghero	Id.
212. Agro di Sassari e Porto Torres	Id.
213. Agro di Posada	Id.
214. Agro di Orosei	Id.
215. Agro di Siniscola	Id.
216. Valle inferiore del Liscia	Id.
217. Stagno di Corcò presso Terranova	Id.
218. Pauli Scudo	Id.
219. Padulo di Tempio	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1924, n. 357.
Provvedimenti a favore della industria vinicola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sulla imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con Nostro decreto del 16 settembre 1909, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1165;
Visto l'allegato *L* al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592;
Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le misure dell'abbuono di rettificazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 9 luglio 1923, n. 1452, è elevata a L. 100 per gli spiriti provenienti dalla distillazione del vino o del vinello, anche se guasti, e a L. 75 per gli spiriti provenienti dalla distillazione delle vinacce o di altri cascami della vinificazione.

Art. 2.

Per gli spiriti provenienti da materie vinose, che siano, a norma delle vigenti disposizioni, sottoposti a denaturazione, è concesso un premio nelle misure indicate dall'articolo 1, da corrispondersi nei modi che verranno stabiliti dal Ministero delle finanze. Sono esclusi però da tale agevolezza i residui della rettificazione di cui all'art. 1, n. 2, dell'allegato *L* al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, e lo spirito ammesso, in base al 6° comma del n. 11 della tabella *A* annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, alla denaturazione con gradazione inferiore a 90.

Art. 3.

Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso al pagamento della imposta di fabbricazione nella misura di L. 100 per ogni ettolitro anidro, se proveniente dalla di-

stillazione di materie vinose, e nella misura di L. 215, pure per ettolitro anidro, se proveniente da fabbriche di 1ª categoria o comunque dalla distillazione di materie diverse da quelle vinose.

Art. 4.

L'abbuono per cali di affinazione e giacenza, concesso dal 2° comma dell'art. 9 del citato testo unico di leggi sugli spiriti, nel caso di immissione in consumo nel Regno, allo spirito destinato alla preparazione del cognac, è stabilito nella misura del 24 per cento dell'imposta di cui lo spirito è gravato, dopo quattro anni di giacenza in deposito, e viene aumentato del 6 per cento dell'imposta medesima per ogni anno successivo fino al dodicesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 139. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 febbraio 1924, n. 358.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui, per la sistemazione igienica delle acque minerali e l'ampliamento dello stabilimento « Terme Stabiane », in Castellammare di Stabia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nel quinquennio 1924-1928, al comune di Castellammare di Stabia mutui all'interesse del 4 per cento ed ammortizzabili in 50 anni non eccedenti nel complesso la somma di L. 3,600,000, per provvedere alla costituzione di una zona di protezione delle acque minerali, site nello stabilimento di proprietà di detto Comune, denominato « Terme Stabiane » ed all'esecuzione delle opere di ampliamento e sistemazione dello stabilimento stesso, sia per renderlo in ogni sua parte rispondente alle moderne esigenze igieniche, sia per destinare una parte dello stesso a beneficio dei poveri.

Art. 2.

La contrattazione dei detti mutui sarà autorizzata con decreto del Ministero dell'interno, che approverà pure i relativi progetti per ogni effetto di legge.

Sui mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti sarà concesso, con lo stesso decreto, il concorso dello Stato, in misura corrispondente al totale onere degli interessi.

Art. 3.

Sarà in facoltà del Comune di contrarre, in tutto o in parte, i mutui suindicati con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ed a condizioni diverse da quelle consentite da essa.

In tale caso, però, anche lo schema delle relative convenzioni fra mutuante e mutuatario dovrà riportare la approvazione del Ministro per l'interno, e gli interessi a carico dello Stato non potranno sorpassare la misura del 4 per cento, restando il dippiù a carico del Comune.

Nulla di innovato a quanto dispongono le norme vigenti circa la contrattazione, la somministrazione e l'ammortamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Per la esecuzione del presente decreto saranno fatti, con decreto del Ministro per le finanze, gli occorrenti stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 140. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 marzo 1924, n. 359.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle colonie tre mutui di L. 10,000,000 ciascuno per opere pubbliche destinate a valorizzare, anche nel campo agrario, la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Ministero delle colonie, tre mutui di 10,000,000 di lire ognuno, occorrenti per opere marittime, stradali, idrauliche, edilizie, intese a valorizzare la Cirenaica, anche in linea agricola.

Art. 2.

Il primo mutuo, da concedersi nell'esercizio 1923-24, sarà ammortizzato in 50 annualità comprensive di una quota di capitale e degli interessi scalari del 4 per cento, decorrenti

dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del prelevamento.

Le quote annuali, comprensive degli interessi e della rata di ammortamento del capitale, saranno pagate ogni anno, entro il 25 giugno, dal Ministero delle colonie, a carico dei fondi iscritti nel bilancio della Cirenaica.

Sulle somme prelevate nel corso dell'anno che precede l'inizio dell'ammortamento, sarà corrisposto il solo interesse nell'anzidetta misura dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

Con decreto del Ministro per le finanze, sarà provveduto alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Gli altri due mutui di 10,000,000 di lire ognuno, saranno concessi negli esercizi 1924-25 e 1925-26, alle stesse condizioni e modalità, salvo il saggio di interesse che sarà quello determinato col consueto annuale provvedimento pei mutui di favore.

Art. 4.

La concessione dei mutui di cui agli articoli precedenti, è subordinata alla sufficiente disponibilità dei fondi da parte della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 141. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1924, n. 360.

Franchigia telegrafica durante il periodo elettorale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 16 novembre 1921, n. 1825, che reca norme per la franchigia postale e telegrafica ed il R. decreto n. 424 del 26 marzo 1922, che reca aggiunte e modificazioni al R. decreto precedente;

Vista la necessità di assicurare lo scambio di comunicazioni urgenti per i servizi elettorali politici e nei periodi delle elezioni;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto n. 1825 del 16 novembre 1921, che reca norme per la franchigia postale e telegrafica è aggiunto il seguente comma:

e) i telegrammi, relativi al servizio delle elezioni politiche, spediti dalle autorità, designate dal Ministero dell'interno, e per i periodi di tempo fissati dal Ministero medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 144. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1924, n. 361.

Approvazione dell'accordo con il Governo della Repubblica polacca per il prestito di lire italiane 400,000,000 che quel Governo intende di emettere in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'accordo stipulato in Roma il 10 marzo 1924, tra il Governo del Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane 400,000,000, che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal Monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 145. — GRANATA.

ACCORDO

tra il *Governo del Regno d'Italia* rappresentato dalle LL. EE. gli onorevoli:

Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;

Alberto De' Stefani, Ministro per le finanze;

Orso Mario Corbino, Ministro per l'economia nazionale;

ed il *Governo della Repubblica polacca* rappresentato dai signori:

August Zaleski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Polonia a Roma;

Marjan Glowacki, Direttore di dipartimento al Ministero delle finanze;

Casimir Belza-Ostrowski, Direttore generale del Monopolio dei tabacchi in Polonia, e

Tadeusz Werner, consigliere superiore dell'Avvocatura erariale, autorizzati ad agire a nome e per conto del Governo stesso, in virtù dei pieni poteri loro conferiti il 21 febbraio 1924.

Premesso

che il Governo polacco ha manifestato l'intendimento di emettere un prestito sino alla concorrenza di 400,000,000 di lire italiane, rappresentato da obbligazioni da L. 500 l'una, ammortizzabile in 20 anni (salvo facoltà di riscatto e rimborso anticipato) fruttante l'interesse annuo del 7 %, netto di ogni imposta presente e futura — rimanendo perciò a carico del Governo polacco ogni attuale od eventuale onere fiscale gravante i titoli del prestito — da garantirsi con ipoteca di primo grado sugli immobili per natura e destinazione, che il Monopolio dei tabacchi polacco attualmente possiede, o possiederà in seguito, e con privilegio sulle entrate del Monopolio e della Amministrazione fiscale, derivanti dalla produzione e dalla vendita del tabacco e dei suoi prodotti; restando inoltre stabilito che esso Governo polacco non potrà negoziare altri prestiti all'estero con garanzia ipotecaria o di privilegio sugli immobili o sulle entrate di cui sopra, o su parte di essi, pur avendo facoltà di emettere prestiti all'interno, con garanzia di secondo grado sulle attività stesse;

Premesso

che allo scopo di rendere possibile in Italia il collocamento del prestito progettato, il Governo italiano, riconoscendo la particolare importanza dell'operazione, anche in relazione ai buoni rapporti di amicizia col Governo polacco, ha dichiarato di essere disposto ad accordare — a favore dell'assuntore del prestito e dei futuri portatori delle obbligazioni — una propria garanzia pel regolare servizio del prestito medesimo (per gli interessi e per l'ammortamento, da svolgersi in base allo annesso piano, (*Allegato* 1) calcolato, per ora, per 300 milioni) nel caso del verificarsi di speciali eventi che saranno in appresso precisati; ed ha altresì consentito di riconoscere che i titoli del prestito debbano essere quotati alle Borse italiane;

Premesso ancora

che, parallelamente all'operazione suaccenata, è stata pure trattata la stipulazione di accordi fra i due Governi, aventi per oggetto la fornitura di importanti quantitativi di tabacco del Monopolio italiano al Monopolio dei tabacchi polacco, secondo quanto verrà più oltre indicato;

Premesso infine

che, visto tutto quanto sopra, la Banca commerciale italiana di Milano, iniziate e svolte da parte sua opportune trattative coi plenipotenziari del Governo della Repubblica polacca, si è dichiarata disposta ad assumere per intero il prestito suddetto, convenendo coi plenipotenziari medesimi le condizioni e modalità dell'operazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto, è stato convenuto e si conviene quanto segue:

1° I rappresentanti sopra nominati del Governo della Repubblica polacca, provocheranno entro il termine del 15 corrente mese, un decreto del Presidente della Repubblica di Polonia da emanarsi in virtù dei pieni poteri al medesimo spettanti secondo l'art. 1, punto quinto, e l'art. 2 della legge dell'11 gennaio 1924, circa il risanamento del Tesoro statale e la riforma della valuta, autorizzante l'operazione di prestito di cui alle premesse. Il testo dell'emanando decreto sarà conforme allo schema che si allega al presente (*Allegato* 2);

2° Il Governo italiano dichiara di avere già significato alla Banca commerciale italiana, quale assuntrice del prestito, la propria approvazione alla conclusione dell'operazione tra la Banca stessa ed i rappresentanti del Governo polacco, ed il proprio consenso alle condizioni ricordate in premessa;

3° Il Governo italiano consente ad assumere a favore dell'assuntore del prestito e dei futuri portatori delle obbligazioni rappresentative del medesimo la garanzia del regolare servizio del prestito per ammortamenti ed interessi, nel caso in cui — a seguito di invasione armata del territorio della Repubblica polacca od in conseguenza diretta di un tale evento — il Governo polacco fosse in condizione di non potervi far fronte in conformità ai propri impegni. In tal caso il Governo italiano dovrà fornire le somme occorrenti per il suddetto servizio del prestito, fino a concorrenza di quanto non venisse fornito alle dovute scadenze dal Governo polacco ed avrà diritto di sostituirsi nell'ipoteca e nei privilegi costituenti le garanzie reali del prestito, fino alla concorrenza dei propri esborsi ed accessori.

In assistenza di questi eventuali crediti del Governo italiano, verrà altresì costituita una speciale garanzia rappresentata dal prelievo annuo e per la durata di dieci anni, sulle entrate del Monopolio e dell'Amministrazione fiscale dei tabacchi della Polonia, di una somma pari: al 4 % dell'importo originario del prestito per i primi cinque anni, e al 3 % dell'importo stesso per i successivi cinque anni. Tali somme saranno versate al Governo italiano in Roma, in semestralità uguali anticipate e la prima semestralità sarà quindi trattenuta sul ricavo stesso della emissione. Questo fondo di riserva verrà investito in Buoni del tesoro italiano od in titoli di Stato italiani, rimborsabili entro il 1944, che saranno tenuti in deposito da una Banca italiana di gradimento del Governo italiano.

Gli interessi maturantisi resteranno incorporati al fondo e saranno investiti nella stessa guisa delle quote semestrali. Su questa riserva il Governo italiano avrà diritto di rimborsarsi di quanto avrà eventualmente dovuto pagare per il servizio del Prestito, nel caso contemplato dal presente articolo, realizzando all'uopo a mezzo di pubblico mediatore, entro i dieci giorni precedenti la rispettiva scadenza, i buoni e titoli occorrenti, senza alcun obbligo di messa in mora; e ciò in via preliminare alla sostituzione nella garanzia ipotecaria e nei privilegi che assistono il Prestito. Nel caso di invasione armata della Polonia, il Governo italiano avrà diritto di far innalzare la bandiera nazionale d'Italia sugli edifici appartenenti al Monopolio dei tabacchi della Polonia, sottoposti alla garanzia ipotecaria del Prestito;

4° In relazione a quanto stabilito nel precedente numero 3° ed agli effetti della formale assunzione della propria garanzia da parte del Governo italiano verso l'assuntore del Prestito ed i futuri portatori delle obbligazioni, il Governo stesso provvederà, entro il termine del 15 corrente mese, alla emanazione di un Regio decreto-legge, il cui testo viene allegato al presente (*Allegato* 3);

5° Il rappresentante dei portatori delle obbligazioni, incaricato della tutela degli intesessi di questi in Polonia innanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, ed in special modo agli effetti del controllo sulla regolare costituzione e sul funzionamento delle garanzie reali che assistono il Prestito, viene designato, con l'accordo dei due Governi, nella persona del sig. gr. uff. Vincenzo Nicola Sparano; venendo questi per una qualsiasi ragione a mancare, il successore sarà designato dalla Banca commerciale italiana, sempre con l'accordo dei due Governi;

6° Il Governo italiano riceve dal Governo polacco il diritto di opzione per la vendita ad esso Governo polacco, in ciascun anno della durata del Prestito (e precisamente fino all'anno 1944) per il tramite del gruppo concessionario, ed a valere sulla fornitura riservata a tale gruppo, (60 % dei tabacchi greggi esteri occorrenti annualmente al Monopolio polacco) di un quantitativo di tabacchi greggi di produzione italiana, che per il primo triennio viene stabilito come massimo in 2,000,000 di chilogrammi annui, e che per i trienni successivi dovrà subire aumenti proporzionatamente allo sviluppo delle vendite di tabacchi lavorati in Polonia. Tale opzione annua potrà essere esercitata per qualsiasi quantità entro il limite massimo come sopra stabilito per ciascun anno.

La vendita dei tabacchi sarà regolata dalle seguenti condizioni:

a) le varietà, le classi o i tipi dei tabacchi da cedersi e le loro proporzioni verranno in ciascun anno determinate di comune accordo tra i due Governi. Per il primo anno la partita oggetto dell'opzione sarà composta di tabacchi orientali di produzione italiana, varietà Xanti ed Erzegovina, in rapporto alla disponibilità colle seguenti proporzioni di classi:

Classe 3ª	circa	20 %
» 4ª	»	25 %
» 5ª	»	35 %
» frasami	»	20 %

Qualora l'accordo di cui sopra non potesse essere raggiunto in qualsiasi degli anni susseguenti, il Governo italiano avrà la facoltà di vendere in quell'anno al Governo polacco, entro lo stabilito limite dell'opzione, una partita di tabacchi orientali di produzione italiana, colle stesse proporzioni di varietà e classi dell'ultima partita da esso venduta allo stesso Governo;

b) la classifica dei tabacchi in base alla quale avrà luogo la vendita sarà quella definitiva che viene normalmente effettuata ogni

anno o per ogni raccolto dai funzionari tecnici del Monopolio italiano sui tabacchi acquistati dai produttori nazionali;

c) i prezzi di vendita saranno distintamente per ciascun raccolto, varietà, classe o tipo, quelli che il Governo italiano avrà corrisposto ai produttori nazionali aumentati di tutte le spese accessorie fino alla data della vendita e nel punto di consegna, più il 10 % sul costo complessivo così risultante;

d) la consegna dei tabacchi venduti avrà luogo « franco » in un porto del Regno o in quella dogana di confine che verranno designati dal Governo polacco, e l'epoca cadrà nel quarto trimestre dell'anno solare cui si riferisce l'opzione, salvo accordi in contrario;

e) il pagamento dei tabacchi verrà fatto in contanti, verso presentazione di quietanza di Tesoreria contro la quale verranno consegnati i documenti di spedizione.

Il Governo italiano si riserva il diritto di cedere in qualsiasi anno, in tutto od in parte, l'opzione di cui nei due paragrafi precedenti ad un Consorzio o a più Consorzi di produttori nazionali, qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno in dipendenza dei bisogni industriali del Monopolio dei tabacchi taliano. In tal caso la trattazione e la contrattazione della vendita si svolgeranno direttamente fra il Governo polacco da una parte ed il Consorzio od i Consorzi dall'altra, per il tramite del pruppo concessionario. Il Governo italiano si riserva però il diritto di subentrare al Consorzio od ai Consorzi quale venditore nel caso di mancato accordo fra il Consorzio od i Consorzi stessi ed il Governo polacco.

Il presente accordo viene redatto e firmato in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti, mentre il terzo verrà, a cura del rappresentanti del Governo della Repubblica polacca, munito del visto del Presidente del Consiglio e Ministro per il tesoro polacco entro il termine di cui al n. 1 e fatto pervenire al Governo italiano.

Fatto a Roma, il 10 marzo 1924.

PER L'ITALIA	PER LA POLONIA
(L. S). *Benito Mussolini*	(L. S.) *August Zaleski*
Alberto de' Stefani	*Marjan Glowacki*
Orso Mario Corbino	*Casimir Belza-Ostrowski*
	Tadeusz Werner

ALLEGATO 1.

Plan d'amortissement.

Chaque annuité s'élève à Lit. 28,317,877.71.
la 1re quote d'amortissement est de Lit. 7,317,877.01.
la 2me » » » égale à la 1re multipliée par 1.07.
la 3me » » » » à la 2me » » 1.07
etc.

Année	Nombre d'obligations à amortir	Nombre d'obligations arrondi
1re	14,635,758	14,635
2me	15,660,261	15,661
3me	16,756,479	16,756
4me	17,929,433	17,929
5me	19,184,493	19,185
6me	20,527,408	20,527
7me	21,964,327	21,965
8me	23,501,829	23,501
9me	25,146,957	25,147
10me	26,907,244	26,908
11me	28,790,751	28,790
12me	30,806,104	30,807
13me	32,962,531	32,962
14me	35,269,908	35,270
15me	37,738,802	37,739
16me	40,380,518	40,380
17me	43,207,154	43,207
18me	46,231,655	46,232
19me	49,467,871	49,468
20me	52,930,622	52,931
TOTAL		600,000

ALLEGATO 2.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica di Polonia del . . . . , 1924 sul prestito estero al 7 per cento in lire italiane.

In base all'art. 1° punto 5 ed art. 2° della Legge dell'11 gennaio 1924, circa il risanamento del Tesoro statale e le riforme della valuta (Il Giornale delle Leggi n. 4 pos. 28) e d'accordo con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del . . . . 1924, decreto ciò che segue:

Art. 1.

Si dà la facoltà al Ministro del Tesoro di emettere un prestito estero al 7 % fino all'ammontare di 400,000,000 di lire italiane.

Art. 2.

Il rimborso del Prestito si effettuerà mediante l'estrazione delle obbligazioni emesse secondo il piano di ammortamento, calcolato in 20 anni e reso pubblico a tergo delle obbligazioni stesse.

Art. 3.

Il pagamento regolare degli interessi, ed il rimborso a termine del capitale saranno garantiti con tutto il patrimonio e con tutte le entrate della Repubblica, ed in modo paricolare con tutto il patrimonio mobile ed immobile, presente e futuro del Monopolio statale dei Tabacchi, e con tutte le entrate del Monopolio e dell'Amministrazione fiscale derivanti dalla produzione e dalla vendita del tabacco e dei suoi prodotti.

Art. 4.

Inoltre, nei primi 10 anni della durata del prestito sarà creato un fondo di riserva al quale saranno devolute annualmente, dalle entrate del Monopolio e dell'Amministrazione fiscale dei tabacchi, delle quote pari: al 4 % dell'importo originario del prestito durante i primi cinque anni e al 3 % dell'importo stesso durante i successivi cinque anni. Tali quote saranno versate al Governo italiano in Roma in semestralità uguali anticipate, e la prima semestralità sarà quindi trattenuta sul ricavo stesso della emissione. Questo fondo di riserva sarà investito in Buoni del Tesoro italiano od in titoli di Stato italiani, rimborsabili entro il 1944 o tenuti in deposito da una Banca italiana gradita al R. Governo d'Italia.

Gl'interessi maturantisi resteranno incorporati al fondo, e saranno investiti nella stessa guisa delle quote semestrali.

Art. 5.

Il Prestito stesso sarà garantito con iscrizione di prima ipoteca sugli immobili, ed immobili per destinazione, appartenenti al Monopolio statale dei Tabacchi e su quelli eventualmente nel futuro acquisiti dal Monopolio stesso.

Art. 6.

Dalle entrate generali del Monopolio Statale dei Tabacchi e della Amministrazione fiscale relativa saranno prima di ogni altro prelevate le quote necessarie per gli interessi del Prestito e per il suo ammortamento, come pure per la creazione del fondo di riserva. Queste quote non potranno essere impiegate altrimenti.

Art. 7.

Le obbligazioni del Prestito saranno esenti da ogni e qualsiasi imposta, bollo, tasse ed aggravi presenti e futuri in Polonia; nello stesso tempo il Tesoro della Repubblica prende a suo carico tutti gli oneri fiscali che in Italia gravino o vengano a gravare i titoli del Prestito, e specificatamente il pagamento della tassa di bollo sui titoli esteri, e della imposta sulle cedole in ragione del 15 %.

Art. 8.

Mediante un accordo fra il Governo della Repubblica ed il R. Governo italiano, sarà designato un rappresentante dei portatori delle obbligazioni legalmente incaricato di tutelare i loro interessi in Polonia dinnanzi alle autorità amministrative e giudiziarie.

Art. 9.

Gli interessi, cominciando dal 1° novembre del 1924, saranno pagati senza alcuna ritenuta il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, dietro la restituzione della cedola relativa. L'estrazione

delle obbligazioni da rimborsare avrà luogo pubblicamente nell'ottobre di ogni anno, a cominciare dal 1925, nella sede della Banca commerciale italiana in Roma, con diritto di intervento di un rappresentante della Legazione di Polonia a Roma e con le formalità usuali. I numeri delle obbligazioni estratte saranno rese di pubblica ragione in Polonia mediante la pubblicazione sul *Monitor Polsky*, in Italia mediante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e l'inserzione in due dei più importanti quotidiani di Roma e di Milano. Presso la Banca su nominata e in ogni sua filiale si effettuerà il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale per le obbligazioni estratte: il rimborso sarà effettuato un mese dopo il giorno della estrazione, senza alcuna ritenuta, cioè in ragione della somma intiera nominale in lire italiane, dietro la restituzione delle obbligazioni con le cedole il cui termine non sia scaduto.

Art. 10.

L'ammortamento del Prestito secondo il piano prestabilito potrà essere effettuato mediante compera di un dato numero di obbligazioni alla Borsa. Il Governo della Repubblica si riserva il diritto di far sorteggiare e rimborsare, a partire dal sesto anno, un numero maggiore di obbligzioni in confronto di quello stabilito nel piano di ammortamento. In tal caso il numero delle obbligazioni superante quello contemplato nel piano suddetto sarà riscattato a L. 550 se il riscatto abbia luogo prima del 1° ottobre 1934, e a L. 525 se esso avvenga entro il quinquennio fino al 1° ottobre 1939.

Art. 11

L'importo delle cedole mancanti oppure di quelle pagate ingiustificatamente sarà dedotto dal rimborso delle obbligazioni.

Art. 12.

Le cedole non presentate si prescrivono in 5 anni dalla loro scadenza. Il diritto al rimborso delle obbligazioni si prescrive in 10 anni, decorribili per le obbligazioni estratte dal giorno della pubblicazione del loro sorteggio sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Art. 13.

Le obbligazioni del presente Prestito possono essere impiegate in Polonia per fondazioni, impieghi pupillari, depositi giudiziali, come pure quale cauzione nei rapporti contrattuali.

Art. 14.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al Ministro del Tesoro.

Il Presidente della Repubblica
S. WOJCIECHOWSKI

Il Presidente del Consiglio
e Ministro del tesoro
W. GRABSKI

ALLEGATO 3.

Progetto di decreto-legge.

Art. 1.

Il Governo italiano è autorizzato a garantire, in via sussidiaria e nei limiti appresso specificati, un prestito da emettersi dal Governo della Repubblica polacca, per scopi produttivi. Tale prestito per un ammontare massimo di 400,000,000 di lire italiane, rappresentato da obbligazioni da L. 500 ciascuna, sarà garantito con prima ipoteca sui beni immobili, ed immobili per destinazione, presenti e futuri del Monopolio statale polacco, nonchè con tutte le entrate del Monopolio e dell'Amministrazione fiscale dei tabacchi in Polonia; esso sarà rimborsabile in venti anni e frutterà l'interesse netto del 7% all'anno, stando a carico del Governo polacco ogni onere fiscale italiano. La garanzia del Governo italiano pel servizio del prestito anzidetto, in conto interessi ed ammortamento, è limitata al caso in cui il Governo polacco a seguito di una invasione armata del suo territorio, o in conseguenza diretta di un tale evento, non si trovi in grado di poter esso stesso provvedere a tale servizio. La garanzia sarà allora operativa fino alla concorrenza delle somme che il Governo polacco non avesse fornito, in conformità degli impegni assunti.

Art. 2.

Il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per le finanze prenderanno gli accordi e adotteranno i provvedimenti occorrenti per tradurre in atto e disciplinare la prestazione di garanzia di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1924, n. 362.
Autorizzazione al Governo italiano a garantire in via sussidiaria un prestito da emettersi dal Governo polacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data odierna, n. 361, col quale è approvato l'accordo stipulato in Roma il 10 marzo 1924, tra il Governo del Regno d'Italia e il Governo della Repubblica Polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane 400,000,000, che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal Monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo italiano è autorizzato a garantire, in via sussidiaria e nei limiti appresso specificati, un prestito da emettersi dal Governo della Repubblica polacca, per scopi produttivi. Tale prestito per un ammontare massimo di 400,000,000 di lire italiane, rappresentato da obbligazioni da L. 500 ciascuna, sarà garantito con prima ipoteca sui beni immobili, ed immobili per destinazione, presenti e futuri del Monopolio statale polacco, nonchè con tutte le entrate del Monopolio e dell'Amministrazione fiscale dei tabacchi in Polonia; esso sarà rimborsabile in 20 anni e frutterà l'interesse netto del 7 per cento all'anno, stando a carico del Governo polacco ogni onere fiscale italiano. La garanzia del Governo italiano pel servizio del prestito anzidetto, in conto interessi ed ammortamento, è limitata al caso in cui il Governo polacco, a seguito di una invasione armata del suo territorio, o in conseguenza diretta di un tale evento, non si trovi in grado di poter esso stesso provvedere a tale servizio. La garanzia sarà allora operativa fino alla concorrenza delle somme che il Governo polacco non avesse fornito, in conformità degli impegni assunti.

Art. 2.

Il Ministro per gli affari esteri ed il Ministro per le finanze prenderanno gli accordi e adotteranno i provvedimenti occorrenti per tradurre in atto e disciplinare la prestazione di garanzia di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 146. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1924, n. 337.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli da centesimi 5, 10, 20 e 25 emessi col R. decreto n. 255 del 6 giugno 1901, di quelli da centesimi 40 e 50 emessi col R. decreto n. 442 del 12 settembre 1901 e del francobollo da centesimi 20 sovrastampato « 15 » emesso col R. decreto n. 464 del 5 agosto 1905.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 137 del regolamento generale, intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 255, del 6 giugno 1901, che sostituisce ai francobolli da centesimi 1, 2, 5, 10, 20 e 25 già in uso, altri dei medesimi importi, ma di tipi diversi;

Visto il R. decreto n. 442 del 12 settembre 1901, che sostituisce ai francobolli da centesimi 40, 45, 60, lire 1 e 5 già in uso, altri da centesimi 40, 45, 50, lire 1 e 5 di tipo diverso;

Visto il R. decreto n. 464 del 5 agosto 1905, che autorizza l'impressione della sovrastampa centesimi 15 sui francobolli da centesimi 20 istituiti con R. decreto n. 255 del 6 giugno 1901;

Visto il R. decreto n. 576 del 24 novembre 1905 che istituisce il tipo definitivo del francobollo da centesimi 15, lasciando in corso il tipo provvisorio sovrastampato, di cui al precedente decreto;

Visto il R. decreto n. 148 del 5 aprile 1906 che sostituisce ai francobolli da 5 e 10 centesimi creati con R. decreto n. 255 del 6 giugno 1901, altri dei medesimi importi ma di tipo diverso, lasciando in corso i primi;

Visto il R. decreto n. 758 del 20 ottobre 1907 che sostituisce ai francobolli da centesimi 25, 40 e 50 emessi con Regi decreti 6 giugno 1901, n. 255 e 12 settembre 1901, n. 442, altri dei medesimi importi, ma di tipo diverso, lasciando in corso i primi;

Visto il R. decreto n. 156 del 28 febbraio 1909 che autorizza la riproduzione in tipografia del francobollo da centesimi 15 istituito col R. decreto 576 del 24 novembre 1905;

Visto il R. decreto n. 659 del 22 giugno 1911 che autorizza la riproduzione in calcografia del tipo anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1785 del 9 dicembre 1915 che autorizza l'impressione della sovrastampa « cent. 20 » sul francobollo calcografico da centesimi 15 istituito col decreto precedente;

Considerato che da tempo, per esaurimento delle disponibilità, è cessata la vendita dei francobolli da centesimi 5, 10, 20 e 25 di cui al R. decreto n. 255 del 6 giugno 1901, dei francobolli da centesimi 40 e 50, di cui al R. decreto n. 442 del 12 settembre 1901 e del francobollo da centesimi 20, sovrastampato 15 autorizzato col R. decreto 464 del 5 agosto 1905;

Visto che il francobollo da centesimi 45, che già stava a rappresentare la tassa di una raccomandata per l'interno, in seguito alla variazione di tariffa, non è più di alcun uso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli da centesimi 5, 10, 20 e 25, emessi col Regio decreto n. 255 del 6 giugno 1901, quelli da centesimi 40 e 50, emessi col R. decreto n. 442 del 12 settembre 1901 e il francobollo da centesimi 20, sovrastampato 15 emesso col R. decreto n. 464 del 5 agosto 1905 sono da considerarsi fuori corso e quindi non più validi per la francatura delle corrispondenze, nè per l'ammissione al cambio.

Art. 2.

I francobolli da centesimi 45, di cui al R. decreto n. 442 del 12 settembre 1901 saranno validi per la francatura delle corrispondenze fino al 31 marzo 1924 e saranno ammessi al cambio fino al 31 marzo 1925, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 118. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1924, n. 338.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli da 25 centesimi emessi in virtù dei Regi decreti 6 giugno 1901, n. 255, e 20 ottobre 1907, n. 758, muniti della sovrastampa « Bengasi I Piastra I ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 6 giugno 1901, n. 255, che autorizza l'impressione della sovrastampa: « Bengasi I Piastra I » su francobolli da 25 centesimi emessi in virtù del medesimo decreto;

Considerato che la sovrastampa di cui sopra fu in seguito impressa sui francobolli da 25 centesimi di nuovo tipo, emessi in virtù del R. decreto 20 ottobre 1907, n. 758;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1912, n. 1150, che approva l'impressione della sovrastampa « Libia » sui francobolli del Regno da centesimi 2 emessi in virtù del R. decreto 6 giugno 1901, n. 255, da centesimi 5 e 10 emessi in virtù del R. decreto 5 aprile 1906, n. 148, da centesimi 15 emessi

in virtù del R. decreto 22 giugno 1911, n. 659 e da centesimi 25, 40 e 50 emessi in virtù del R. decreto 20 ottobre 1907, n. 758;

Ritenuto che in seguito a tale nuova sovrastampa è da tempo cessato l'uso dei francobolli con la sovrastampa « Bengasi I Piastra I »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli da 25 centesimi emessi in virtù dei Regi decreti 6 giugno 1901, n. 255 e 20 ottobre 1907, n. 758, muniti della sovrastampa « Bengasi I Piastra I » sono da considerarsi fuori corso, e quindi non più validi per la francatura delle corrispondenze nè per l'ammissione al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 119. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1924, n. 340.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli da centesimi 15 del tipo Michetti emessi in virtù dei Regi decreti 24 novembre 1905, n. 576; 28 febbraio 1909, n. 156, e 22 giugno 1911, n. 659.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 576 del 24 novembre 1905, che affida all'industria privata la stampa calcografica di un nuovo tipo di francobolli da centesimi 15;

Visto il R. decreto n. 156 del 28 febbraio 1909, che autorizza l'emissione di francobolli tipografici da centesimi 15 del medesimo tipo (Michetti) da sostituire temporaneamente a quelli calcografici dello stesso valore fino a quando l'officina governativa non abbia allestito altri francobolli calcografici, e lascia in corso fino ad esaurimento, il tipo calcografico allestito dalla industria privata;

Visto il R. decreto n. 659 del 22 giugno 1911, che autorizza l'emissione di nuovi francobolli calcografici da centesimi 15 da sostituire definitivamente a quelli tipografici dello stesso valore e formato emessi in virtù del R. decreto 28 febbraio 1909, n. 156, e lascia in corso questi ultimi fino ad esaurimento;

Visto il R. decreto n. 2456 del 3 ottobre 1919 che autorizza l'emissione di un nuovo tipo di francobollo postale da centesimi 15 da servire per la francatura delle corrispondenze circolanti nel distretto dell'ufficio di impostazione;

Ritenuto che, sia per effetto della creazione di quest'ultimo tipo, sia perchè esaurite o quasi le rispettive disponibilità è da tempo cessata la vendita dei francobolli da centesimi 15 del tipo Michetti, istituiti con i Regi decreti 24 novembre 1905, n. 576; 28 febbraio 1909, n. 156, e 22 giugno 1911, n. 659;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli da centesimi 15 del tipo Michetti, emessi in virtù dei Regi decreti 24 novembre 1905, n. 576; 28 febbraio 1909, n. 156 e 22 giugno 1911, n. 659, sono da considerarsi fuori corso, e quindi non più validi per la francatura delle corrispondenze, nè per l'ammissione al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 121. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1924, n. 355.

Erezione in Ente morale della Federazione nazionale fascista per le case popolari in Sardegna.

N. 355. R. decreto 21 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Federazione nazionale fascista per le case popolari in Sardegna viene riconosciuta come Ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1924.

REGIO DECRETO 5 marzo 1924, n. 356.

Costituzione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Padova », in Padova.

N. 356. R. decreto 5 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene costituito, con sede in Padova, un Ente autonomono denominato « Fiera campionaria di Padova ».

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1924.

DECRETO COMMISSARIALE 25 gennaio 1924.

Trattenimento alle armi dei militari specializzati aeronautici appartenenti alla classe 1902.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica;

Considerato che la necessità di costituire nuovi reparti di aeronautica, in attesa che i corsi per motoristi e montatori attualmente in via di svolgimento siano ultimati, obbliga a non privare i reparti esistenti del personale specializzato occorrente al loro funzionamento;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

I militari specializzati aeronautici delle categorie motoristi e montatori appartenenti alla classe del 1902, già trattenuti in servizio con decreto Commissariale del 30 settembre 1923, vengano trattenuti fino a tutto il 31 maggio 1924.

A partire da questa data con disposizioni successive del Commissariato essi saranno gradualmente inviati in congedo illimitato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1924.

Il Vice commissario: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 69

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	120 91	Belgio	96 09
Londra	100 441	Olanda	8 675
Svizzera	403 74	Pesos oro	17 86
Spagna	303 —	Pesos carta	7 86
Berlino	—	New-York	23 383
Vienna	0 03375	Oro	451 18
Praga	67 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 43
	3.50 % » (1902)	75 50
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	95 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 93

Bollettino N. 70

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	122 16	Belgio	97 21
Londra	100 016	Olanda	8 65
Svizzera	402 38	Pesos oro	17 725
Spagna	302 625	Pesos carta	7 80
Berlino	—	New-York	23 247
Vienna	0 033	Oro	448 56
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 60
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	95 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 81

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 24 al 30 marzo 1924 è stata fissata in L. 454 rappresentanti 100 dazio nominale 354 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data della ricevuta: 29 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione della ricevuta: Roverio Francesco di Stefano — Titoli del debito pubblico al portatore: 10 — Ammontare della rendita: L. 725 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1023 — Data della ricevuta: 18 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Caputo Arnolfo fu Michele — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 1400 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 557 — Data della ricevuta: 5 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Porto Maurizio — Intestazione della ricevuta: Carnevale Domenico per conto del comune di S. Remo — Titoli del debito pubblico al portatore: 4 — Ammontare della rendita: L. 410 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del termine di scadenza del concorso pel conferimento di tre borse di perfezionamento negli studi interessanti la pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1924, col quale fu aperto il concorso pel conferimento di tre borse di perfezionamento negli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Visto il successivo decreto Ministeriale 14 febbraio 1924, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1924, reg. 3 economia nazionale, foglio n. 45, col quale fu prorogato il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso;

Decreta:

La scadenza del suddetto termine è fissata al 30 aprile 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte di conti.

Roma, addì 6 marzo 1924.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.